



**LEGGE 17 GIUGNO 1994 N.55
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURA CIVILE E PENALE**

TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dalla Legge 26 novembre 1997 n. 141, (dalla Legge 22 gennaio 1998 n.8 abrogata), dalla Legge 18 febbraio 1998 n.32, dalla Legge 24 febbraio 2000 n. 21, dalla Legge 30 aprile 2002 n.59, dalla Legge 28 ottobre 2005 n.145, dalla Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2, dalla Legge 27 giugno 2013 n.71, dalla Legge 29 luglio 2013 n. 100 e dalla Legge 1 luglio 2015 n.102

(aggiornato all'1 luglio 2015)

LEGGI CITATE NEL TESTO COORDINATO

- Legge 30 agosto 1873
- [Legge 10 dicembre 1884](#)
- Legge 30 dicembre 1884
- [Legge 15 novembre 1917 n.17](#)
- [Legge 5 giugno 1923 n.13](#)
- [Legge 11 febbraio 1983 n.15](#)
- [Legge 17 maggio 1984 n.49](#)
- [Legge 6 luglio 1984 n.64](#)
- [Legge 20 maggio 1985 n.63](#)
- [Legge 19 gennaio 1989 n.5](#)
- [Legge 28 giugno 1989 n.68](#)
- [Legge 30 ottobre 1989 n.110](#)
- [Legge 29 novembre 1991 n.149](#)
- [Legge 28 ottobre 1992 n.83](#)
- [Legge 2 febbraio 1994 n.9](#)
- [Legge 17 giugno 1994 n.55](#)
- [Legge 26 novembre 1997 n.141](#)
- [Legge 22 gennaio 1998 n.8](#)
- [Legge 18 febbraio 1998 n.32](#)
- [Legge 24 febbraio 2000 n.21](#)
- [Legge 30 aprile 2002 n.59](#)
- [Legge Qualificata 25 aprile 2003 n.55](#)
- [Legge 25 maggio 2004 n.70](#)
- [Legge 28 ottobre 2005 n.145](#)
- [Legge 17 novembre 2005 n.165](#)
- [Legge 1 marzo 2010 n.42](#)
- [Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2](#)
- [Legge 27 giugno 2013 n.71](#)
- [Legge 29 luglio 2013 n.100](#)
- [Legge 1 luglio 2015 n.102](#)

- [Rubrica II del Libro II delle LegesStatutae](#)
- [Rubrica VI del Libro II delle LegesStatutae](#)



- [Rubrica VII del Libro II delle LegesStatutae](#)
- [Rubrica IX del Libro II delle LegesStatutae](#)



**LEGGE 17 GIUGNO 1994 N.55
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURA CIVILE E PENALE**

**TESTO COORDINATO con le modifiche derivanti dalla Legge 26 novembre 1997 n. 141, (dalla Legge 22 gennaio 1998 n.8 abrogata), dalla Legge 18 febbraio 1998 n.32, dalla Legge 24 febbraio 2000 n. 21, dalla Legge 30 aprile 2002 n.59, dalla Legge 28 ottobre 2005 n.145, dalla Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2, dalla Legge 27 giugno 2013 n.71, dalla Legge 29 luglio 2013 n. 100 e dalla Legge 1 luglio 2015 n.102
(aggiornato al 18 ottobre 2016)**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI SUL PROCESSO CIVILE**

**CAPO I
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE**

Art. 1

(Integrazioni alle norme sulla procedura sommaria documentale)

La procedura sommaria documentale, disciplinata dalla Rubrica VII paragrafo 154 del Libro II delle Leges Statutae, oltre che agli atti pubblici ed autentici, si applica sulla base dei seguenti documenti:

- cambiali e tratte accettate, scadute, purché si tratti di azione diretta;
- assegni insoluti, purché si tratti di azione proposta contro il traente;
- premi assicurativi non pagati alla scadenza;
- contratti di mutuo e fidejussioni;
- parcelle di onorari e spese professionali, liquidate dall'autorità giudiziaria;
- estratti autentici delle scritture contabili bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute;
- estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie;
- estratti di scritture contabili di enti pubblici e di Aziende di Stato, relativi a prestazioni sanitarie o ad erogazione di servizi.

In caso di opposizione, presentata ai sensi della succitata disposizione statutaria, si fa sempre luogo ad un ordinario processo di cognizione purché nell'atto col quale l'opposizione è proposta l'opponente indichi espressamente i motivi in fatto e in diritto che, se provati, siano tali da condurre ad una ripulsa totale, o quanto meno parziale, dell'azione.

Il processo di cognizione segue la procedura di cui agli articoli 8 e seguenti della Legge 20 maggio 1985 n. 63, e successive modifiche ed integrazioni. Qualora la causa rientri nella competenza del [Giudice Conciliatore]¹, ogni qualvolta nei succitati articoli sia menzionato il Commissario della Legge

**1 Modifiche legislative:
Legge Qualificata 16 settembre 2011 n.2:
Art. 10
(Norme transitorie e di coordinamento)**



come giudice di primo grado, tali menzioni debbono intendersi riferite al [Giudice Conciliatore].

La competenza a decidere gli eventuali appelli proposti contro le sentenze di primo grado rimane regolata dalle norme vigenti per ogni altra causa ordinaria.

Anche in fase d'appello si seguono le stesse norme procedurali di cui agli articoli 8 e seguenti della Legge 20 maggio 1985 n. 63.²

Il ruolo del Giudice Amministrativo di 1° Grado e quello del Giudice Conciliatore sono eliminati. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutte le funzioni attribuite dalle norme e disposizioni vigenti, di qualunque natura, a tali giudici sono trasferite al Commissario della Legge.

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il Giudice Amministrativo di 1° Grado ed il Giudice Conciliatore che svolge anche le funzioni del Pro-fiscale in servizio assumono a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni e lo status di Commissario della Legge.

Per il Giudice Amministrativo di 1° Grado che deve ancora ottenere la conferma, il periodo di tre anni si computa dall'assunzione delle funzioni originarie. Il Giudice Conciliatore che svolge anche le funzioni del Pro-fiscale in servizio assume a tutti gli effetti il ruolo, le funzioni e lo status di Commissario della Legge a tempo indeterminato e non è soggetto a conferma.

Il Giudice Conciliatore che esercita le funzioni di Procuratore del Fisco attualmente in servizio cessa le funzioni di Giudice Conciliatore ed assume a tutti gli effetti di legge e pratica il ruolo di Procuratore del Fisco a tempo indeterminato. Il Giudice Conciliatore conserva le funzioni di Pro-fiscale sino alla nomina del nuovo Procuratore del Fisco.

Gli Uditori commissariali attualmente in servizio possono essere nominati Commissario della Legge e Procuratore del Fisco dal Consiglio Giudiziario sulla base della relazione del Magistrato Dirigente. Osservano il periodo di prova ordinario.

La disposizione di cui all'articolo 4 comma 2, relativa al periodo di prova, si applica solamente ai Magistrati che entreranno in servizio dopo l'approvazione della presente legge.

Le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge e quelle della relativa legge di procedura si applicano anche ai procedimenti in corso; sino all'entrata in vigore della legge sulla procedura per l'astensione e ricusazione continuano ad essere applicate le disposizioni di cui alla Legge Qualificata 25 aprile 2003 n. 55.

² **Testo originario (Legge n. 55/1994):**

La procedura sommaria documentale, disciplinata dalla Rubrica VII paragrafo 154 del Libro II delle Leges Statutae, oltre che agli atti pubblici ed autentici, si applica sulla base dei seguenti documenti:

- cambiali e tratte accettate, scadute, purchè si tratti di azione diretta;
- assegni insoluti, purchè si tratti di azione proposta contro il traente;
- premi assicurativi non pagati alla scadenza;
- contratti di mutuo e fidejussioni;
- parcelle di onorari e spese professionali, liquidate dall'autorità giudiziaria;
- estratti autentici delle scritture contabili bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute;
- estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie;
- estratti di scritture contabili di enti pubblici e di Aziende di Stato, relativi a prestazioni sanitarie o ad erogazione di servizi.

In caso di opposizione, presentata ai sensi della succitata disposizione statutaria, si fa luogo alla procedura ordinaria, salvo il ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, a speciali procedure sommarie oggetto di specifica disciplina legislativa.

Modifiche legislative:

Legge 30 aprile 2002 n.59, Articolo 1:

L'articolo 1, ultimo comma, della Legge 17 giugno 1994 n.55, é abrogato e sostituito dai seguenti commi:

"In caso di opposizione, presentata ai sensi della succitata disposizione statutaria, si fa sempre luogo ad un ordinario processo di cognizione purchè nell'atto col quale l'opposizione è proposta l'opponente indichi espressamente i motivi in fatto e in diritto che, se provati, siano tali da condurre ad una ripulsa totale, o quantomeno parziale, dell'azione.

Il processo di cognizione segue la procedura di cui agli articoli 8 e seguenti della Legge 20 maggio 1985 n. 63, e successive modifiche ed integrazioni.

Qualora la causa rientri nella competenza del Giudice Conciliatore, ogni qual volta nei succitati articoli sia menzionato il Commissario della Legge come giudice di primo grado, tali menzioni debbono intendersi riferite al Giudice Conciliatore.

La competenza a decidere gli eventuali appelli proposti contro le sentenze di primo grado rimane regolata dalle norme vigenti per ogni altra causa ordinaria.



Art. 2

(Disposizioni sulle cause ordinarie)

Alle norme procedurali previste nelle *Leges Statutae* per le cause civili, sia ordinarie che sommarie, sia di I che di II grado, incluse quelle di competenza del [Giudice Conciliatore]³, fatte salve le norme che disciplinano speciali procedure sommarie, sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

- 1.0 - Il Giudice, col decreto che fissa l'udienza per la costituzione delle parti in giudizio, deve rivolgere al convenuto l'invito a costituirsi, significandogli che, in difetto di costituzione, tutte le notifiche successive alla seconda citazione, escluse solamente quelle delle domande nuove e della sentenza, gli saranno validamente eseguite "ad valvas".
- 2.0 - Le istanze di ammissione di mezzi di prova possono essere avanzate dalle parti nel corso di cinque termini così distinti:
 - a. due termini probatori, costituiti, ciascuno, da tre giorni utili consecutivi;
 - b. due termini reprobatori, costituiti, ciascuno, da tre giorni utili consecutivi;
 - c. un termine di controprova, costituito da due giorni utili consecutivi.
- 2.1 - I termini probatori per primi, quelli reprobatori successivamente e, da ultimo, quello di controprova sono aperti, su istanza della parte più diligente, in successione gli uni dopo gli altri, solamente quando siano stati assunti tutti i mezzi di prova richiesti nei termini precedenti oppure essi siano stati rinunciati o ne sia stata dichiarata la decadenza.
- 2.2 - I termini sono comuni alle parti e decorrono pertanto dalla data dell'ultima notifica del decreto di apertura.
- 2.3 - Nel termine di controprova possono essere richiesti solamente quei mezzi di prova che tendono a contrastare mezzi di prova già assunti nel corso dei termini precedenti.
- 2.4 - Il termine di controprova non può essere aperto ove non siano stati esperiti mezzi di prova nei termini reprobatori.
- 2.5 - I termini probatori possono essere unilateralmente rinunciati dalla parte attrice, quelli reprobatori unicamente dalla parte convenuta, mentre il termine di controprova può essere rinunciato solamente con la concorde volontà di tutte le parti in causa.

Anche in fase d'appello si seguono le stesse norme procedurali di cui agli articoli 8 e seguenti della Legge 20 maggio 1985 n. 63."

Legge 27 giugno 2013 n.71, Articolo 30:

1. La procedura sommaria documentale, disciplinata dalla Rubrica VII, paragrafo 154, del Libro II delle *Leges Statutae* e dall'articolo 1 della Legge 17 giugno 1994 n.55 e successive modificazioni, si applica, oltre che sulla base dei documenti indicati nel predetto articolo 1 della Legge n.55/1994, anche sulla base di estratti conto bancari con attestazione di conformità alle scritture contabili fornita da parte del legale rappresentante o dell'amministratore delegato o del direttore generale dell'istituto di credito, autenticata da notaio.

2. La procedura sommaria documentale applicata sulla base delle parcelle di onorari e spese professionali può essere attivata, oltre che in presenza di liquidazione dell'autorità giudiziaria, come previsto dall'articolo 1 della predetta Legge n.55/1994, anche in presenza di opinamento degli ordini professionali.

³ Vedere nota n. 1.



Tuttavia, qualora il convenuto che abbia utilizzato i termini probatori rinunci ai termini reprobatori, può essere aperto il termine di controprova. Qualora l'attore rinunci ai termini probatori e richieda l'apertura del termine reprobatorio, il convenuto conserva comunque il diritto di rinunciare a tali termini anche dopo l'apertura, purché la rinuncia avvenga nel primo giorno giuridico successivo alla notifica del decreto.

- 2.6 - I termini di prova a disposizione della parte non costituitasi in causa non possono essere rinunciati dalla parte costituitasi in causa; le notifiche alla parte non costituita o non più assistita da difensore, successive alla seconda notifica della citazione, possono tuttavia essere eseguite *ad valvas*, previo avvertimento in tal senso da parte del Giudice, da farsi mediante apposito decreto notificato *domi*.

- 2.7 - Tutte le parti costitutesi in causa hanno comunque facoltà di richiedere l'ammissione di mezzi di prova nel corso di tutti i termini che siano stati aperti.

- 2.8 - Le istanze di ammissione dei mezzi di prova debbono essere notificate alla controparte e su di esse il Giudice decide con decreto entro 10 giorni correnti, ammettendo in via provvisoria i documenti prodotti e fissando entro i due mesi successivi apposita udienza, anche straordinaria, per l'assunzione degli altri mezzi di prova che non siano palesemente inammissibili, improponibili o ininfluenti, intendendosi sempre riservato alla sentenza definitiva ogni giudizio sulle effettive ammissibilità, proponibilità ed influenza dei mezzi di prova ammessi.

- 2.9 - Ciascun termine continua a decorrere e non rimane sospeso durante il periodo di tempo necessario all'assunzione dei mezzi di prova.

- 3.0 - Chiunque sia stato citato a comparire in qualità di testimone dinanzi all'autorità giudiziaria ha il dovere di presentarsi all'udienza fissata per la sua escussione.

- 3.1 - Qualora il teste non si presenti all'udienza fissata per la sua escussione, il Giudice provvede d'ufficio a fissare entro i due mesi successivi altra udienza per la sua escussione; ove il teste non si presenti alla nuova udienza così fissata senza alcun giustificato motivo, il Giudice, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, può disporre, su istanza di parte, l'immediata traduzione dinanzi all'autorità giudiziaria a mezzo della Forza Pubblica.

- 3.2. - Qualora sia richiesta per le vie diplomatiche l'assunzione di prove all'estero in Stati con i quali non esistono Convenzioni internazionali bilaterali o multilaterali che autorizzino le autorità giudiziarie a dialogare direttamente, e la risposta alla commissione rogatoria non sia pervenuta entro il termine di sei mesi dalla trasmissione della richiesta da parte della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri alla competente autorità estera, il giudice può disporre l'apertura del successivo termine di prova, su istanza della parte più diligente.

- 3.3. - Se, nel prosieguo del giudizio, prima dell'apertura del termine ad allegare, perviene la risposta, la prova delegata viene ammessa agli atti, con facoltà per il giudice di concedere alle parti, dietro apposita istanza, un eventuale termine per la replica.

- 3.4. - Con l'apertura del termine ad allegare, invece, la prova si considera decaduta, e l'eventuale risposta tardiva non può essere presa in



considerazione in quel grado di giudizio, ferma restando l'utilizzabilità nel grado successivo.

- 4.0 - Qualora sia disposta una perizia giudiziale, il Giudice, con il decreto di nomina, assegna al perito un termine non superiore a quindici giorni correnti dalla notifica del decreto stesso per dichiarare in atti se intende accettare l'incarico; il perito al momento dell'accettazione è tenuto a specificare l'inesistenza di cause di incompatibilità, indicare il fondo spese ed il tempo che gli occorrerà per l'espletamento dell'incarico, che di norma non può essere superiore a novanta giorni, prorogabile solo per gravi motivi o col consenso di tutte le parti in causa.

- 4.1 - Ove il perito nominato dichiara di non accettare l'incarico o lascia decorrere il termine senza dichiarare di accettare l'incarico, il Giudice provvede d'ufficio alla nomina di altro perito assegnandogli identico termine per l'accettazione dell'incarico come precisato nel comma che precede.

- 4.2 - Dopo l'accettazione dell'incarico, il Giudice assegna alle parti avverse il termine non inferiore a quindici giorni per formulare ulteriori quesiti e designare i consulenti tecnici di parte, decorso il quale viene assegnato alla parte richiedente il termine di dieci giorni per formulare eventuali quesiti in replica a quelli delle parti avverse.

- 4.3 - Il termine per il deposito della perizia decorre dalla comunicazione al perito del deposito del fondo spese da effettuarsi a cura del Cancelliere, che ne farà relazione in atti.

- 4.4 - Il decreto di liquidazione dell'onorario e delle spese è titolo esecutivo nei confronti della parte tenuta alla anticipazione. Il Giudice, dopo aver ordinato alla parte di provvedere al deposito della somma liquidata, qualora nel termine di sessanta giorni dalla notifica la somma non sia depositata, su istanza della parte interessata dispone l'allegazione della perizia agli atti di causa, mandando al Cancelliere di rilasciare al perito copia conforme del decreto di liquidazione munito della formula esecutiva.

- 4.5. - Il perito che non provvede a portare a compimento l'incarico nel termine assegnatogli inizialmente o in quello eventualmente prorogato, perde ogni diritto al compenso per l'opera svolta ed al rimborso delle spese sostenute; egli inoltre non può ricevere altri incarichi peritali per i successivi quattro anni e risponde dei danni causati alle parti per il ritardo.

- 4.6 - Alla scadenza del termine, ove la perizia non sia stata depositata negli atti di causa, il giudice provvede immediatamente alla nomina di un altro perito.

- 4.7 - Anche a parziale modifica di quanto stabilito nella Rubrica II, paragrafo 169, del Libro II delle Leges Statutae, la verifica dell'autenticità delle firme e dei manoscritti in genere è fatta a mezzo di apposita perizia di cui debbono essere incaricati uno o più periti calligrafi.

- 4.8 - Nel caso in cui sopravvenga la necessità di effettuare la chiamata in causa del terzo a titolo di garanzia o di garanzia impropria, in presenza di gravi ragioni, anche di economia processuale, per la partecipazione del terzo al processo al fine della decisione con un'unica sentenza anche sull'azione intrapresa nei suoi confronti, il Giudice, su istanza di parte, può comunque consentire che l'intervento avvenga dopo l'apertura dei termini reprobatori, ed accordare termini ulteriori a favore del chiamato in causa.

- 5.0 - Il termine ad allegare, che è aperto su istanza della parte più diligente, è di 60 giorni correnti.



- 5.1 - Scaduto il termine concesso alle parti per le allegazioni in diritto, la Cancelleria provvede entro i 10 giorni successivi a trasmettere il fascicolo al Giudice, che, d'ufficio, fissa l'udienza per l'irrotulazione della causa.
- 5.2 - L'irrotulazione deve essere eseguita in presenza del Giudice, che trattiene quindi il fascicolo di causa per la decisione.
- 5.3 - Il Giudice deve pronunciare la sentenza entro i cinque mesi successivi all'irrotulazione.
- 5.4 - La Cancelleria annota sul ruolo generale gli estremi della causa e la data dell'irrotulazione.
- 5.5 - Il ritardo del Giudice, che non abbia emesso la sentenza nel termine indicato e non si sia avvalso della facoltà prevista dalla Rubrica VI, Libro II, paragrafo 128, delle *Leges Statutae* e dell'art. 2, n. 4, di cui alla Legge 5 giugno 1923 n. 13, è assoggettato alla disciplina dettata dalla Legge 28 ottobre 1992, n. 83.
- 6.0 - Tutti i decreti emessi dal giudice in corso di causa sono notificati d'ufficio, così come gli atti di parte di cui il giudice ordini la notifica. La notifica tuttavia non è effettuata a coloro che abbiano dichiarato di aver preso conoscenza del decreto o dell'atto di parte.
- 6.1 - Il Cursore deve eseguire le notifiche, pena l'applicazione a suo carico delle sanzioni disciplinari, in termini brevi che comunque saranno fissati dal Magistrato Dirigente con propria disposizione.
- 7.0 - Il termine per l'assunzione dei mezzi di prova, di cui al punto 2.8 del presente articolo, è raddoppiato nel caso che la notifica del relativo decreto debba essere effettuata all'estero.
- 8.0 - Le parti costituite in causa si intendono elettivamente domiciliate, agli effetti procedurali, presso lo studio del loro avvocato e quindi tutti gli atti del processo, possono essere validamente notificati presso tale domicilio, con gli stessi effetti della notifica eseguita alla parte personalmente.
- 8.1 - La notifica della sentenza è effettuata presso lo studio dell'avvocato ove la parte si è elettivamente domiciliata secondo le ordinarie procedure ed i termini per la proposizione di eventuali gravami decorrono dalla data di effettuazione della medesima notifica. La sentenza è, altresì, comunicata, ai soli fini conoscitivi, personalmente alla parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 8.2 - Se la notifica della sentenza non è richiesta da alcuna delle parti entro trenta giorni dalla data della pubblicazione, il Giudice vi provvede d'ufficio.
- 8.3. - Qualora l'avvocato rinunci al mandato dopo la pubblicazione della sentenza e risulti impossibile notificare la sentenza presso l'ultimo luogo di residenza o sede conosciuti della parte, trascorso il termine di sessanta giorni dalla infruttuosa notifica, la notifica si intende effettuata validamente mediante affissione *ad valvas Palatii*.
- 9.0 - Il Giudice può demandare all'Uditore l'espletamento di funzioni istruttorie.
- 10.0 - Le udienze per la costituzione delle parti e per la redazione delle comparse si svolgono nell'orario d'ufficio.
Il Giudice Dirigente può con proprio decreto regolamentare tale orario.
- 11.0 - Tutti i termini posti per il compimento di atti, sia dei Giudici che delle parti o dei loro avvocati, anche nel caso che si tratti di atti da



compiere o da depositare in Cancelleria, ove vengano a scadenza in giorni feriali o in periodi di ferie giudiziarie, sono prorogati al giorno giuridico immediatamente successivo alla scadenza.

- 11.1 - Tuttavia, nel caso che un processo presenti caratteri di urgenza, il Giudice, su istanza di parte o d'ufficio, può disporre che il processo prosegua anche durante i periodi di ferie giudiziarie, fissando all'uopo, con proprio decreto da notificarsi alle parti, apposite udienze straordinarie.

- 12.0 - Nel computo del termine per la perenzione d'istanza, che inizia a decorrere dal primo giorno giuridico successivo all'udienza di contestazione della lite, non si calcolano:

- i giorni giuridici del termine statutario per rispondere ed eccepire;

- i giorni giuridici intercorsi fra le istanze di notifica e l'esecuzione delle notifiche di provvedimenti del Giudice o di atti di parte;

- i giorni giuridici intercorsi fra il decreto di ammissione di mezzi di prova e la loro effettiva assunzione, rinuncia o dichiarazione di decadenza;

- i giorni giuridici occorsi per la definizione di eccezioni non riservate o di questioni pregiudiziali, a decorrere dalla prima udienza successiva alla data in cui l'eccezione o la questione è stata sollevata;

- i giorni giuridici occorsi per la definizione dell'appello interposto avverso una sentenza, od altro provvedimento, emessi in corso di causa, a decorrere dalla prima udienza successiva all'interposizione d'appello;

- i giorni giuridici intercorsi fra il decreto di sospensione della causa e quello di revoca della sospensione stessa, salvo il caso in cui la sospensione avvenga su richiesta congiunta per volontà delle parti; ricorrendo tale ipotesi i giorni giuridici compresi nel periodo di sospensione si computano nel termine per la perenzione. La disposizione si applica anche alle cause in corso con effetto dall'entrata in vigore;

- i giorni giuridici successivi all'apertura del termine ad allegare.

- 12.1 - La perenzione d'istanza opera di diritto, e deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice.

- 13.0 - In tutti gli atti per i quali è prevista la presenza del Cancelliere, in caso di sua assenza o impedimento, questi può delegare le proprie funzioni ad altra persona idonea ad espletarle.

- 13.1 - Nelle udienze per l'espletamento di prove testimoniali, di giudiziali contraddittori fra le parti in causa, di sopralluoghi, di tentativi di conciliazione, sia nelle separazioni fra coniugi che nelle cause di sfratto e nelle cause di competenza del [Giudice Conciliatore], il Giudice può comunque affidare le funzioni di Cancelliere ad altra persona idonea, che assume la qualifica di attuario.

- 14.0 - Nel rispetto dei limiti imposti per il pignoramento, il Giudice, su espressa e motivata istanza di parte, può disporre il sequestro conservativo di beni mobili, spettanti al debitore, a rischio e pericolo della parte istante.

- 14.1 - Il Giudice, ove non sia possibile il sequestro, può altresì autorizzare, sempre dietro espressa e motivata istanza di parte ed a rischio e pericolo della parte istante, la diffida ad alienare beni immobili o comunque diritti relativi a beni immobili.

- 14.2 - Il Giudice può, secondo le circostanze, imporre al sequestrante l'obbligo di dare cauzione in somma determinata a garanzia dei danni, per il caso in cui il sequestro dovesse essere dichiarato ingiusto.



- 14.3 - Il sequestro è nullo di pieno diritto, se il creditore non introduce la causa entro il termine perentorio dei tre giorni giuridici successivi all'esecuzione del sequestro.⁴

⁴ **Testo originario (Legge n. 55/1994):**

Alle norme procedurali previste nelle Leges Statutae per le cause civili, sia ordinarie che sommarie, sia di I che di II grado, incluse quelle di competenza del Giudice Conciliatore, fatte salve le norme che disciplinano speciali procedure sommarie, sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:

- 1.0 - Il Giudice, col decreto che fissa l'udienza per la costituzione delle parti in giudizio, deve rivolgere al convenuto l'invito a costituirsi, significandogli che, in difetto di costituzione, tutte le notifiche successive alla seconda citazione, escluse solamente quelle delle domande nuove e della sentenza, gli saranno validamente eseguite "ad valvas".

- 2.0 - Le istanze di ammissione di mezzi di prova possono essere avanzate dalle parti nel corso di cinque termini così distinti:

a. due termini probatori, costituiti, ciascuno, da tre giorni utili consecutivi;

b. due termini reprobatori, costituiti, ciascuno, da tre giorni utili consecutivi;

c. un termine di controprova, costituito da due giorni utili consecutivi.

- 2.1 - I termini probatori per primi, quelli reprobatori successivamente e, da ultimo, quello di controprova sono aperti, su istanza della parte più diligente, in successione gli uni dopo gli altri, solamente quando siano stati assunti tutti i mezzi di prova richiesti nei termini precedenti oppure essi siano stati rinunciati o ne sia stata dichiarata la decadenza.

- 2.2 - I termini sono comuni alle parti e decorrono pertanto dalla data dell'ultima notifica del decreto di apertura.

- 2.3 - Nel termine di controprova possono essere richiesti solamente quei mezzi di prova che tendono a contrastare mezzi di prova già assunti nel corso dei termini precedenti.

- 2.4 - Il termine di controprova non può essere aperto ove non siano stati esperiti mezzi di prova nei termini reprobatori.

- 2.5 - I termini probatori possono essere unilateralmente rinunciati dalla parte attrice, quelli reprobatori unicamente dalla parte convenuta, mentre il termine di controprova può essere rinunciato solamente con la concorde volontà di tutte le parti in causa.

- 2.6 - I termini di prova a disposizione della parte non costituitasi in causa non possono essere rinunciati dalla parte costituitasi in causa; le notifiche alla parte non costituita o non più assistita da difensore, successive alla seconda notifica della citazione, possono tuttavia essere eseguite ad valvas, previo avvertimento in tal senso da parte del Giudice, da farsi mediante apposito decreto notificato domi.

- 2.7 - Tutte le parti costituitesi in causa hanno comunque facoltà di richiedere l'ammissione di mezzi di prova nel corso di tutti i termini che siano stati aperti.

- 2.8 - Le istanze di ammissione dei mezzi di prova debbono essere notificate alla controparte e su di esse il Giudice decide con decreto entro 10 giorni correnti, ammettendo in via provvisoria i documenti prodotti e fissando entro i due mesi successivi apposita udienza, anche straordinaria, per l'assunzione degli altri mezzi di prova che non siano palesemente inammissibili, improponibili o ininfluenti, intendendosi sempre riservato alla sentenza definitiva ogni giudizio sulle effettive ammissibilità, proponibilità ed influenza dei mezzi di prova ammessi.

- 2.9 - Ciascun termine continua a decorrere e non rimane sospeso durante il periodo di tempo necessario all'assunzione dei mezzi di prova.

- 3.0 - Chiunque sia stato citato a comparire in qualità di testimone dinanzi all'autorità giudiziaria ha il dovere di presentarsi all'udienza fissata per la sua escussione.

- 3.1 - Qualora il teste non si presenti all'udienza fissata per la sua escussione, il Giudice provvede d'ufficio a fissare entro i due mesi successivi altra udienza per la sua escussione; ove il teste non si presenti alla nuova udienza così fissata senza alcun giustificato motivo, il Giudice, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, può disporre, su istanza di parte, l'immediata traduzione dinanzi all'autorità giudiziaria a mezzo della Forza Pubblica.

- 4.0 - Qualora venga disposta una perizia il Giudice, col decreto di nomina, assegna al perito un congruo termine per il deposito in atti della perizia; se nel termine indicato il perito non vi provvede, e salvo eventuali proroghe per comprovati impedimenti o per particolari esigenze di carattere tecnico, il Giudice decreta la sua sostituzione.

- 4.1 - Anche a parziale modifica di quanto stabilito nella Rubrica II, paragrafo 169, del Libro II delle Leges Statutae, la verifica dell'autenticità delle firme e dei manoscritti in genere è fatta a mezzo di apposita perizia di cui debbono essere incaricati uno o più periti calligrafi.

- 5.0 - Il termine ad allegare, che è aperto su istanza della parte più diligente, è di 60 giorni correnti.

- 5.1 - Scaduto il termine concesso alle parti per le allegazioni in diritto, la Cancelleria provvede entro i 10 giorni successivi a trasmettere il fascicolo al Giudice, che, d'ufficio, fissa l'udienza per l'irrotulazione della causa.

- 5.2 - L'irrotulazione deve essere eseguita in presenza del Giudice, che trattiene quindi il fascicolo di causa per la decisione.

- 5.3 - Il Giudice deve pronunciare la sentenza entro i cinque mesi successivi all'irrotulazione.



- 5.4 - La Cancelleria annota sul ruolo generale gli estremi della causa e la data dell'irrotulazione.
- 5.5 - Il ritardo del Giudice, che non abbia emesso la sentenza nel termine indicato e non si sia avvalso della facoltà prevista dalla Rubrica VI, Libro II, paragrafo 128, delle Leges Statutae e dell'art. 2, n.4, di cui alla Legge 5 giugno 1923 n.13, è assoggettato alla disciplina dettata dalla Legge 28 ottobre 1992, n.83.
- 6.0 - Tutti i decreti emessi dal Giudice in corso di causa sono notificati d'ufficio.
- 6.1 - Il Cursore deve eseguire le notifiche, pena l'applicazione a suo carico delle sanzioni disciplinari, in termini brevi che comunque saranno fissati dal Magistrato Dirigente con propria disposizione.
- 7.0 - Il termine per l'assunzione dei mezzi di prova, di cui al punto 2.8 del presente articolo, è raddoppiato nel caso che la notifica del relativo decreto debba essere effettuata all'estero.
- 8.0 - Le parti costituite in causa si intendono elettivamente domiciliate, agli effetti procedurali, presso lo studio del loro avvocato e quindi tutti gli atti del processo, incluse le sentenze, possono essere validamente notificati presso tale domicilio, con gli stessi effetti della notifica eseguita personalmente alla parte.
- 9.0 - Il Giudice può demandare all'Uditore l'espletamento di funzioni istruttorie.
- 10.0 - Le udienze per la costituzione delle parti e per la redazione delle comparse si svolgono nell'orario d'ufficio.

Il Giudice Dirigente può con proprio decreto regolamentare tale orario.

- 11.0 - Tutti i termini posti per il compimento di atti, sia dei Giudici che delle parti o dei loro avvocati, anche nel caso che si tratti di atti da compiere o da depositare in Cancelleria, ove vengano a scadenza in giorni feriali o in periodi di ferie giudiziarie, sono prorogati al giorno giuridico immediatamente successivo alla scadenza.
- 11.1 - Tuttavia, nel caso che un processo presenti caratteri di urgenza, il Giudice, su istanza di parte o d'ufficio, può disporre che il processo prosegua anche durante i periodi di ferie giudiziarie, fissando all'uopo, con proprio decreto da notificarsi alle parti, apposite udienze straordinarie.
- 12.0 - Nel computo del termine per la perenzione d'istanza, che inizia a decorrere dal primo giorno giuridico successivo all'udienza di contestazione della lite, non si calcolano:
 - i giorni giuridici del termine statutario per rispondere ed eccepire;
 - i giorni giuridici intercorsi fra le istanze di notifica e l'esecuzione delle notifiche di provvedimenti del Giudice o di atti di parte;
 - i giorni giuridici intercorsi fra il decreto di ammissione di mezzi di prova e la loro effettiva assunzione, rinuncia o dichiarazione di decadenza;
 - i giorni giuridici occorsi per la definizione di eccezioni non riservate o di questioni pregiudiziali, a decorrere dalla prima udienza successiva alla data in cui l'eccezione o la questione è stata sollevata;
 - i giorni giuridici occorsi per la definizione dell'appello interposto avverso una sentenza, o altro provvedimento, emessi in corso di causa, a decorrere dalla prima udienza successiva all'interposizione d'appello;
 - i giorni giuridici intercorsi fra il decreto di sospensione della causa e quello di revoca della sospensione stessa.
- 12.1 - La perenzione può essere rilevata dal Giudice solamente su istanza di parte.
- 13.0 - In tutti gli atti per i quali è prevista la presenza del Cancelliere, in caso di sua assenza o impedimento, questi può delegare le proprie funzioni ad altra persona idonea ad espletarle.
- 13.1 - Nelle udienze per l'espletamento di prove testimoniali, di giudiziali contraddittori fra le parti in causa, di sopralluoghi, di tentativi di conciliazione, sia nelle separazioni fra coniugi che nelle cause di sfratto e nelle cause di competenza del Giudice Conciliatore, il Giudice può comunque affidare le funzioni di Cancelliere ad altra persona idonea, che assume la qualifica di attuario.
- 14.0 - Nel rispetto dei limiti imposti per il pignoramento, il Giudice, su espressa e motivata istanza di parte, può disporre il sequestro conservativo di beni mobili, spettanti al debitore, a rischio e pericolo della parte istante.
 - 14.1 - Il Giudice, ove non sia possibile il sequestro, può altresì autorizzare, sempre dietro espressa e motivata istanza di parte ed a rischio e pericolo della parte istante, la diffida ad alienare beni immobili o comunque diritti relativi a beni immobili.
 - 14.2 - Il Giudice può, secondo le circostanze, imporre al sequestrante l'obbligo di dare cauzione in somma determinata a garanzia dei danni, per il caso in cui il sequestro dovesse essere dichiarato ingiusto.
 - 14.3 - Il sequestro è nullo di pieno diritto, se il creditore non introduce la causa entro il termine perentorio dei tre giorni giuridici successivi all'esecuzione del sequestro.

Modifiche legislative:

Legge 22 gennaio 1998 n.8 (Abrogata dalla Legge n.21/2000), Articolo 1:

L'articolo 2 punto 6) della Legge 17 giugno 1994 n.55 è così modificato:

"Tutti i decreti emessi dal Giudice in corso di causa sono notificati su istanza di parte.

La notifica non è necessaria per quelle parti che, personalmente o a mezzo di un loro procuratore, abbiano preso atto del decreto da notificare ed anche abbiano chiesto solamente la notifica."

Legge 24 febbraio 2000 n. 21, Articolo 1, secondo comma:

L'articolo 2, punto 6.0, della Legge 17 giugno 1994 n.55, è così modificato:



"- 6.0 - Tutti i decreti emessi dal giudice in corso di causa sono notificati d'ufficio, così come gli atti di parte di cui il giudice ordina la notifica. La notifica tuttavia non è effettuata a coloro che abbiano dichiarato di aver preso conoscenza del decreto o dell'atto di parte".

Legge 30 aprile 2002 n.59, Articolo 2:

I punti 4.0 e 4.1 dell'articolo 2 della Legge 17 giugno 1994 n.55 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

"- 4.0 - Qualora sia disposta una perizia giudiziale, il Giudice, col decreto di nomina, assegna al perito un termine non superiore ai quindici giorni correnti dalla notifica del decreto stesso per dichiarare in atti se intende accettare o rifiutare l'incarico conferitogli.

- 4.1 - Ove il perito nominato dichiari di non accettare l'incarico o lasci decorrere il termine senza dichiarare di accettare l'incarico, il Giudice provvede d'ufficio alla nomina di altro perito assegnandogli identico termine per l'accettazione dell'incarico come precisato nel comma che precede.

- 4.2 - Una volta che il perito abbia accettato l'incarico, il Giudice provvede ad assegnare a tutte le parti in causa un termine non inferiore a 15 giorni per formulare ulteriori quesiti.

- 4.3 - Non appena sia scaduto il termine di cui al comma che precede, il Giudice convoca il perito nel più breve tempo chiedendogli di precisare l'entità del fondo spese ed il tempo che gli occorrerà per l'espletamento dell'incarico, tempo che di norma non può essere superiore a 90 giorni correnti.

- 4.4 - Il Giudice, dopo aver ascoltato il perito, stabilisce l'entità del fondo spese ed assegna al perito il termine entro il quale l'incarico deve essere portato a compimento, termine che può essere successivamente prorogato solamente per gravi e fondati motivi o col consenso di tutte le parti in causa.

- 4.5 - Il perito che non provvede a portare a compimento l'incarico nel termine assegnatogli inizialmente o in quello eventualmente prorogato, perde ogni diritto al compenso per l'opera svolta ed al rimborso delle spese sostenute; egli inoltre è soggetto alla sanzione amministrativa di Euro 1.000,00, non può ricevere altri incarichi peritali per i successivi quattro anni e risponde dei danni causati alle parti per il ritardo.

- 4.6 - Alla scadenza del termine, ove la perizia non sia stata depositata negli atti di causa, il giudice provvede immediatamente alla nomina di un altro perito.

- 4.7 - Anche a parziale modifica di quanto stabilito nella Rubrica II, paragrafo 169, del Libro II delle Leges Statutae, la verifica dell'autenticità delle firme e dei manoscritti in genere è fatta a mezzo di apposita perizia di cui debbono essere incaricati uno o più periti calligrafi."

Legge 28 ottobre 2005 n.145, Articolo 2:

1. L'articolo 2, sub 12.1, della Legge 17 giugno 1994 n. 55 è così sostituito:

"La perenzione d'istanza opera di diritto, e deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice."

2. L'articolo 2, sub 12.0, della Legge 17 giugno 1994 n.55 è così sostituito:

"Nel computo del termine per la perenzione d'istanza, che inizia a decorrere dal primo giorno giuridico successivo all'udienza di contestazione della lite, non si calcolano:

- i giorni giuridici del termine statutario per rispondere ed eccepire;

- i giorni giuridici intercorsi fra le istanze di notifica e l'esecuzione delle notifiche di provvedimenti del Giudice o di atti di parte;

- i giorni giuridici intercorsi fra il decreto di ammissione di mezzi di prova e la loro effettiva assunzione, rinuncia o dichiarazione di decadenza;

- i giorni giuridici occorsi per la definizione di eccezioni non riservate o di questioni pregiudiziali, a decorrere dalla prima udienza successiva alla data in cui l'eccezione o la questione è stata sollevata;

- i giorni giuridici occorsi per la definizione dell'appello interposto avverso una sentenza, od altro provvedimento, emessi in corso di causa, a decorrere dalla prima udienza successiva all'interposizione d'appello;

- i giorni giuridici intercorsi fra il decreto di sospensione della causa e quello di revoca della sospensione stessa, salvo il caso in cui la sospensione avvenga su richiesta congiunta per volontà delle parti; ricorrendo tale ipotesi i giorni giuridici compresi nel periodo di sospensione si computano nel termine per la perenzione. La disposizione si applica anche alle cause in corso con effetto dall'entrata in vigore."

Legge 1 luglio 2015 n.102, Articolo 1, comma 1:

1. Dopo l'articolo 2, punto 2.5 della Legge 17 giugno 1994 n.55 e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo:

"Tuttavia, qualora il convenuto che abbia utilizzato i termini probatori rinunci ai termini reprobatori, può essere aperto il termine di controprova. Qualora l'attore rinunci ai termini probatori e richieda l'apertura del termine reprobatorio, il convenuto conserva comunque il diritto di rinunciare a tali termini anche dopo l'apertura, purché la rinuncia avvenga nel primo giorno giuridico successivo alla notifica del decreto."

Legge 1 luglio 2015 n.102, Articolo 2:

1. Dopo l'articolo 2, punto 3.1, della Legge n.55/1994 e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti punti:

"-3.2 - Qualora sia richiesta per le vie diplomatiche l'assunzione di prove all'estero in Stati con i quali non esistono Convenzioni internazionali bilaterali o multilaterali che autorizzino le autorità giudiziarie a dialogare direttamente, e la risposta alla commissione rogatoria non sia pervenuta entro il termine di sei mesi dalla trasmissione della richiesta da parte della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri alla competente autorità estera, il giudice può disporre l'apertura del successivo termine di prova, su istanza della parte più diligente.



Art. 3

-3.3 - Se, nel prosieguo del giudizio, prima dell'apertura del termine ad allegare, perviene la risposta, la prova delegata viene ammessa agli atti, con facoltà per il giudice di concedere alle parti, dietro apposita istanza, un eventuale termine per la replica.

-3.4 - Con l'apertura del termine ad allegare, invece, la prova si considera decaduta, e l'eventuale risposta tardiva non può essere presa in considerazione in quel grado di giudizio, ferma restando l'utilizzabilità nel grado successivo."

Legge 1 luglio 2015 n.102, Articolo 3:

1. All'articolo 2 della Legge n.55/1994 e successive modifiche, i punti 4.0, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

"-4.0 - Qualora sia disposta un perizia giudiziale, il Giudice, con il decreto di nomina, assegna al perito un termine non superiore a quindici giorni correnti dalla notifica del decreto stesso per dichiarare in atti se intende accettare l'incarico; il perito al momento dell'accettazione è tenuto a specificare l'inesistenza di cause di incompatibilità, indicare il fondo spese ed il tempo che gli occorrerà per l'espletamento dell'incarico, che di norma non può essere superiore a novanta giorni, prorogabile solo per gravi motivi o col consenso di tutte le parti in causa."

"-4.2 - Dopo l'accettazione dell'incarico, il Giudice assegna alle parti avverse il termine non inferiore a quindici giorni per formulare ulteriori quesiti e designare i consulenti tecnici di parte, decorso il quale viene assegnato alla parte richiedente il termine di dieci giorni per formulare eventuali quesiti in replica a quelli delle parti avverse.

-4.3 - Il termine per il deposito della perizia decorre dalla comunicazione al perito del deposito del fondo spese da effettuarsi a cura del Cancelliere, che ne farà relazione in atti.

-4.4 - Il decreto di liquidazione dell'onorario e delle spese è titolo esecutivo nei confronti della parte tenuta alla anticipazione. Il Giudice, dopo aver ordinato alla parte di provvedere al deposito della somma liquidata, qualora nel termine di sessanta giorni dalla notifica la somma non sia depositata, su istanza della parte interessata, dispone l'allegazione della perizia agli atti di causa, mandando al Cancelliere di rilasciare al perito copia conforme del decreto di liquidazione munito della formula esecutiva.

-4.5 - Il perito che non provvede a portare a compimento l'incarico nel termine assegnatogli inizialmente o in quello eventualmente prorogato, perde ogni diritto al compenso per l'opera svolta ed al rimborso delle spese sostenute; egli inoltre non può ricevere altri incarichi peritali per i successivi quattro anni e risponde dei danni causati alle parti per il ritardo."

Legge 1 luglio 2015 n.102, Articolo 5:

1. Dopo l'articolo 2, punto 4.7 della Legge n.55/1994 e successive modifiche, è aggiunto il seguente punto:

"-4.8 - Nel caso in cui sopravvenga la necessità di effettuare la chiamata in causa del terzo a titolo di garanzia o di garanzia impropria, in presenza di gravi ragioni, anche di economia processuale, per la partecipazione del terzo al processo al fine della decisione con un'unica sentenza anche sull'azione intrapresa nei suoi confronti, il Giudice, su istanza di parte, può comunque consentire che l'intervento avvenga dopo l'apertura dei termini reprobatori, ed accordare termini ulteriori a favore del chiamato in causa."

Legge 1 luglio 2015 n.102, Articolo 6:

1. All'articolo 2 della Legge n.55/1994 e successive modifiche, il punto 8.0 è abrogato e sostituito dai seguenti:

"-8.0 - Le parti costituite in causa si intendono elettivamente domiciliate, agli effetti procedurali, presso lo studio del loro avvocato e quindi tutti gli atti del processo, possono essere validamente notificati presso tale domicilio, con gli stessi effetti della notifica eseguita alla parte personalmente.

-8.1 - La notifica della sentenza è effettuata presso lo studio dell'avvocato ove la parte si è elettivamente domiciliata secondo le ordinarie procedure ed i termini per la proposizione di eventuali gravami decorrono dalla data di effettuazione della medesima notifica. La sentenza è, altresì, comunicata, ai soli fini conoscitivi, personalmente alla parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

-8.2 - Se la notifica della sentenza non è richiesta da alcuna delle parti entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, il Giudice vi provvede d'ufficio.

-8.3 - Qualora l'avvocato rinunci al mandato dopo la pubblicazione della sentenza e risulti impossibile notificare la sentenza presso l'ultimo luogo di residenza o sede conosciuti della parte, trascorso il termine di sessanta giorni dalla infruttuosa notifica, la notifica si intende effettuata validamente mediante affissione *ad valvas Palatii*."

Legge 1 luglio 2015 n.102, Articolo 7, comma 3:

3. Ad integrazione dell'articolo 2, punto 12.0 della Legge n.55/1994 e successive modifiche, all'elenco dei giorni giuridici che non debbono essere calcolati ai fini della perenzione d'istanza, è aggiunto il seguente:

"- i giorni giuridici successivi all'apertura del termine ad allegare."



(Disposizioni sull'appello)

L'atto di citazione d'appello nelle cause civili è indirizzato al Giudice d'Appello.

L'appello non sospende la esecutività della sentenza di primo grado qualora contenga esclusivamente la condanna al pagamento di una somma di denaro.

Nella ipotesi di cui al secondo comma, il Giudice d'Appello può comunque sospendere in tutto o in parte la esecutività della sentenza di primo grado, con o senza cauzione, solo se espressamente richiesto con istanza proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi.

Il termine perentorio per la proposizione dell'appello è di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado effettuata presso il domicilio eletto o dalla presa d'atto della sentenza. Nel caso di cui all'articolo 2, punto 8.3 della Legge n. 55/1994 e successive modifiche il termine decorre dalla data di affissione della sentenza *ad valvas Palatii*. Il termine per la proposizione dell'appello incidentale è di trenta giorni decorrenti dalla notifica dell'atto che introduce l'appello principale.

L'appello si propone con il deposito dell'atto di citazione d'appello nel termine di cui al quarto comma.

L'eventuale giudizio sulla inammissibilità, irricevibilità ed improponibilità dell'appello e la decisione sulle richieste di provvedimenti cautelari o d'urgenza, che non possono essere demandati al definitivo, sono pronunciati dal Giudice d'Appello, al quale il Giudice istruttore deve trasmettere il fascicolo.

La fase istruttoria del processo d'appello avverso sentenze o altri provvedimenti emessi in primo grado dal Commissario della Legge, anche nella sua veste di Magistrato del Lavoro, è affidato ad un Commissario della Legge diverso da quello che ha emesso la sentenza o il provvedimento impugnato; è però in facoltà del Giudice d'Appello seguire personalmente in tutto o in parte la fase istruttoria e dettare eventualmente istruzioni in proposito anche all'inizio del processo d'appello.

Sono rimesse al Giudice Istruttore le decisioni di questioni emerse nel corso dell'istruttoria e l'assunzione dei mezzi di prova richiesti dalle parti. Tali pronunce sono comunque oggetto di decisione definitiva nell'ambito della sentenza emessa dal Giudice d'Appello.

Il Commissario della Legge, quale Giudice Istruttore del giudizio di secondo grado, fissa con proprio decreto l'udienza di comparizione e tutti gli atti processuali conseguenti.

Nel giudizio di appello è fatto divieto di assumere gli stessi mezzi di prova assunti nel giudizio di primo grado al fine di provare le medesime enunciazioni in fatto e in diritto.⁵

⁵ **Testo originario (Legge n. 55/1994):**

L'atto introduttivo del giudizio d'appello nelle cause civili è indirizzato al Commissario della Legge, quando sia appellata una sentenza o altro provvedimento del Giudice Conciliatore, e al Giudice delle Appellazioni Civili, quando sia appellata una sentenza o altro provvedimento del Commissario della Legge.



Art. 4 (Disposizioni sulle notifiche manuali) [ABROGATO]⁶

La fase istruttoria del processo d'appello avverso sentenze o altri provvedimenti emessi in primo grado dal Commissario della Legge, anche nella sua veste di Magistrato del Lavoro, è affidata ad un Commissario della Legge diverso da quello che ha emesso la sentenza o il provvedimento impugnato; è però in facoltà del Giudice delle Appellazioni Civili seguire personalmente in tutto o in parte la fase istruttoria e dettare eventualmente istruzioni in proposito anche all'inizio del processo d'appello; sono comunque rimesse al Giudice delle Appellazioni Civili la decisione di questioni emerse nel corso dell'istruttoria e l'assunzione di mezzi di prova quando ne faccia richiesta una delle parti in causa.

Il Commissario della Legge, quale Giudice Istruttore del giudizio di secondo grado, fissa con proprio decreto l'udienza di comparizione e tutti gli atti processuali conseguenti.

L'eventuale giudizio sulla inammissibilità, irricevibilità ed improponibilità dell'appello e la decisione sulle richieste di provvedimenti cautelari o d'urgenza, che non possono essere demandati al definitivo, sono pronunciati dal Giudice delle Appellazioni, al quale il Giudice Istruttore deve trasmettere il fascicolo.

La fase istruttoria del processo d'appello avverso sentenze o altri provvedimenti del Giudice Conciliatore è affidata direttamente al Commissario della Legge.

Modifiche legislative:

Legge 1 luglio 2015 n.102, Articolo 10:

1. L'articolo 3 della Legge n.55/1994 e successive modifiche, è abrogato e sostituito dal seguente:

"L'atto di citazione d'appello nelle cause civili è indirizzato al Giudice d'Appello.

L'appello non sospende l'esecutività della sentenza di primo grado qualora contenga esclusivamente la condanna al pagamento di una somma di denaro.

Nella ipotesi di cui al secondo comma, il Giudice d'Appello può comunque sospendere in tutto o in parte l'esecutività della sentenza di primo grado, con o senza cauzione, solo se espressamente richiesto con istanza proposta con l'impugnazione principale o con quella incidentale, quando sussistono gravi e fondati motivi.

Il termine perentorio per la proposizione dell'appello è di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado effettuata presso il domicilio eletto o dalla presa d'atto della sentenza. Nel caso di cui all'articolo 2, punto 8.3 della Legge n.55/1994 e successive modifiche il termine decorre dalla data di affissione della sentenza *ad valvas Palatii*. Il termine per la proposizione dell'appello incidentale è di trenta giorni decorrenti dalla notifica dell'atto che introduce l'appello principale.

L'appello si propone con il deposito dell'atto di citazione d'appello nel termine di cui al quarto comma.

L'eventuale giudizio sulla inammissibilità, irricevibilità ed improponibilità dell'appello e la decisione sulle richieste di provvedimenti cautelari o d'urgenza, che non possono essere demandati al definitivo, sono pronunciati dal Giudice d'Appello, al quale il Giudice Istruttore deve trasmettere il fascicolo.

La fase istruttoria del processo d'appello avverso sentenze o altri provvedimenti emessi in primo grado dal Commissario della Legge, anche nella sua veste di Magistrato del Lavoro, è affidato ad un Commissario della Legge diverso da quello che ha emesso la sentenza o il provvedimento impugnato; è però in facoltà del Giudice d'Appello seguire personalmente in tutto o in parte la fase istruttoria e dettare eventualmente istruzioni in proposito anche all'inizio del processo d'appello.

Sono rimesse al Giudice Istruttore le decisioni di questioni emerse nel corso dell'istruttoria e l'assunzione dei mezzi di prova richiesti dalle parti. Tali pronunce sono comunque oggetto di decisione definitiva nell'ambito della sentenza emessa dal Giudice d'Appello.

Il Commissario della Legge, quale Giudice Istruttore del giudizio di secondo grado, fissa con proprio decreto l'udienza di comparizione e tutti gli atti processuali conseguenti.

Nel giudizio di appello è fatto divieto di assumere gli stessi mezzi di prova assunti nel giudizio di primo grado al fine di provare le medesime enunciazioni in fatto e in diritto."

⁶ **Testo originario (Legge n. 55/1994):**

L'art. 2, secondo comma, della Legge 17 maggio 1984 n.49, è abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:

"L' Ufficio Cursorile procede alla notifica a mano dei seguenti atti giudiziari civili:

1. copia del primo ed eventualmente del secondo atto introduttivo del giudizio civile;
2. copia di tutti i decreti con i quali vengono aperti i rituali termini della procedura;
3. copia dei decreti con i quali vengono ammessi i mezzi di prova;
4. copia delle sentenze di qualsiasi grado;
5. copia dei mandati esecutivi.

Il Giudice dispone, per iscritto e caso per caso, che ogni altro atto determinato sia notificato a mano o in altra idonea forma."



Art. 5
(Disposizioni sulle notifiche postali)
[ABROGATO]⁷

CAPO II
DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL GIUDICE CONCILIATORE
[ABROGATO]⁸

Modifiche legislative:

Legge 29 luglio 2013 n. 100, Articolo 18:

1. L'articolo 2 della Legge 17 maggio 1984 n. 49, come modificato dagli articoli 4 e 5 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 è così sostituito:

«Art.2

La notificazione degli atti in materia giudiziaria ovvero extragiudiziaria civile ai sensi della apposita Convenzione dell'Aja è eseguita dagli Ufficiali Giudiziari anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la notifica si ha per eseguita in caso di giacenza presso il servizio postale per il termine di trenta giorni.

Gli Ufficiali Giudiziari procedono sempre alla notifica a mano dei seguenti atti giudiziari civili interni:

- a) copia del primo ed eventualmente del secondo atto introduttivo del giudizio civile;
- b) copia di tutti i decreti con i quali vengono aperti i rituali termini della procedura;
- c) copia dei decreti con i quali vengono ammessi i mezzi di prova;
- d) copia delle sentenze di qualsiasi grado;
- e) copia dei mandati esecutivi.

Il Giudice dispone, per iscritto e caso per caso, che ogni altro atto determinato sia notificato a mano o in altra idonea forma.».

⁷ **Testo originario (Legge n. 55/1994):**

L'ultimo comma dell'art. 2 della Legge 17 Maggio 1984 n.49, è abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:

"L'Ufficio Cursorile effettua a mezzo del servizio postale la notifica degli atti delle procedure di mano regia.

Trascorsi 15 giorni di giacenza presso l'ufficio postale, l'ufficio stesso restituisce il plico raccomandato all'Ufficio Cursorile che provvede alla notifica a mano al domicilio del destinatario.

La notifica va rinnovata in caso di assenza o di impedimento del destinatario.

La notifica si intende effettuata nel caso di rifiuto del destinatario di ricevere l'atto.".

Modifiche legislative:

Legge 29 luglio 2013 n. 100, Articolo 18:

1. L'articolo 2 della Legge 17 maggio 1984 n. 49, come modificato dagli articoli 4 e 5 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 è così sostituito:

«Art.2

La notificazione degli atti in materia giudiziaria ovvero extragiudiziaria civile ai sensi della apposita Convenzione dell'Aja è eseguita dagli Ufficiali Giudiziari anche a mezzo del servizio postale, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, la notifica si ha per eseguita in caso di giacenza presso il servizio postale per il termine di trenta giorni.

Gli Ufficiali Giudiziari procedono sempre alla notifica a mano dei seguenti atti giudiziari civili interni:

- a) copia del primo ed eventualmente del secondo atto introduttivo del giudizio civile;
- b) copia di tutti i decreti con i quali vengono aperti i rituali termini della procedura;
- c) copia dei decreti con i quali vengono ammessi i mezzi di prova;
- d) copia delle sentenze di qualsiasi grado;
- e) copia dei mandati esecutivi.

Il Giudice dispone, per iscritto e caso per caso, che ogni altro atto determinato sia notificato a mano o in altra idonea forma.».

⁸ **Testo originario (Legge n. 55/1994):**

Art. 6

(Funzioni)

Sono funzioni del Giudice Conciliatore:

1. in sede non contenziosa, adoperarsi per conciliare le controversie civili di qualunque natura e valore, eccettuate le questioni di stato, quelle relative alla capacità delle persone e ogni altra controversia relativa a diritti indisponibili;



2. in sede contenziosa, conoscere e giudicare le controversie rientranti nella sua competenza, dopo averne comunque tentato la conciliazione.

Art. 7

(Conciliazione)

In sede non contenziosa, il Giudice Conciliatore interviene, su istanza scritta di una delle parti, convocando personalmente le parti stesse per apposita udienza nella quale esperire il tentativo di conciliazione.

In sede contenziosa, il Giudice Conciliatore, ricevuta la citazione, fissa comunque udienza per il tentativo di conciliazione; ove il convenuto non si sia costituito e sia necessario procedere alla seconda citazione, il tentativo di conciliazione deve essere effettuato solamente se l'attore ne faccia espressa richiesta.

In ogni fase del giudizio dinanzi al Giudice Conciliatore ciascuna parte può comunque chiedere la fissazione di apposita udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione.

In sede non contenziosa, il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti o dai loro rappresentanti o avvocati, dal Giudice e dal Cancelliere o dall'attuario, costituisce titolo esecutivo, se la controversia rientra nei limiti di competenza del Giudice Conciliatore in sede contenziosa.

In ogni altro caso il processo verbale di conciliazione ha valore di scrittura privata riconosciuta in giudizio.

Art. 8

(Competenza)

In sede contenziosa il Giudice Conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a L.25.000.000=.

Il Giudice Conciliatore non è tuttavia competente a conoscere e giudicare e deve quindi dichiarare la propria incompetenza nei seguenti casi:

1. se il titolo su cui è basata l'azione venga impugnato come nullo per vizi intrinseci o per mancanza di forme estrinseche;

2. se la parte neghi o dichiari di non conoscere la scrittura, o la sottoscrizione, od impugna formalmente il documento come falso; in questo caso il Giudice sottoscrive il documento, e lo trasmette al Commissario della Legge;

3. se la somma richiesta sia parte o residuo di una obbligazione eccedente a L.25.000.000= e nasca disputa sull'intera obbligazione;

4. se i capi di domanda dipendano dallo stesso titolo e complessivamente importino una somma superiore a L.25.000.000=;

5. se la causa riguarda una controversia individuale o collettiva di lavoro subordinato o privato;

6. se la causa è relativa allo stato o alla capacità delle persone o è comunque di valore indeterminabile;

7. se la causa è attribuita dalla legge alla competenza di altro Giudice.

Le cause rientranti nella competenza del Giudice Conciliatore non possono essere proposte avanti il Commissario della Legge, sotto pena di nullità per mancanza di competenza; la stessa sanzione di nullità colpisce le cause rientranti nella competenza del Commissario della Legge che siano proposte avanti il Giudice Conciliatore.

L'incompetenza per materia o per valore del Giudice Conciliatore o del Commissario della Legge può essere eccepita dalle parti in limine litis e deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice in ogni momento del giudizio di primo grado.

Art. 9

(Determinazione della competenza per valore)

Il valore della causa è determinato dalla somma richiesta o dal valore dichiarato nella domanda dell'attore.

Se l'attore propone più domande che derivano da cause o titoli di estinti, ogni domanda, ai fini della determinazione del valore, deve essere separatamente considerata;

quando tutte dipendono da un medesimo titolo o causa, il valore si desumerà dal totale delle domande riunite.

Per determinare il valore delle cause non si computano i frutti, i danni ed interessi che si producono in pendenza del giudizio.

Art. 10

(Questioni sulla competenza)

Ove sorgano questioni sulla competenza per materia o per valore del Giudice Conciliatore, sollevate dalle parti o rilevate d'ufficio, il Giudice Conciliatore, dopo aver brevemente istruito la questione ed assegnato alle parti un termine per allegare in diritto non inferiore a 10 giorni, trasmette il fascicolo al Magistrato Dirigente del Tribunale Commissariale che provvede ad assegnarlo per la decisione ad uno dei Commissari della Legge, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, primo comma, della Legge 28 Ottobre 1992 n.83; il Commissario della Legge decide inappellabilmente la questione con sentenza da emettersi entro i 30 giorni successivi alla trasmissione del fascicolo.

Le questioni sulla competenza per materia o per valore del Commissario della Legge, sollevate dalle parti o rilevate d'ufficio, sono decise inappellabilmente dallo stesso Commissario della Legge adito nei modi, nei termini e nelle forme stabiliti nel comma che precede per le questioni relative alla competenza del Giudice Conciliatore, in quanto applicabili.

Art. 11



(Connessione, accessorietà e pregiudizialità di cause e domande riconvenzionali)

Se una causa di competenza del Conciliatore si trovi in rapporto di connessione, di accessorietà o di pregiudizialità con altra causa già pendente, deve essere rimessa, a richiesta di parte, o d'ufficio, al Giudice della causa principale.

La connessione, l'accessorietà e la pregiudizialità, non possono essere eccepite dalle parti, nè rilevate d'ufficio, dopo l'apertura o la rinuncia del primo termine reprobatorio.

La rimessione non può essere ordinata quando nella causa principale o preventivamente proposta sia stato aperto o rinunciato il primo termine reprobatorio.

Il Conciliatore conosce e giudica, contemporaneamente alla domanda principale della istanza in riconvenzione, purché questa rientri nei limiti della sua competenza.

Art. 12

(Rappresentanza e assistenza in giudizio)

In sede non contenziosa le parti possono comparire personalmente o a mezzo di rappresentanti muniti di procura speciale autenticata o farsi rappresentare da Avvocati.

In sede contenziosa le parti debbono farsi assistere da un Avvocato o da un praticante procuratore, munito dei requisiti previsti dalle norme sull'Ordinamento della Professione di Avvocato e Notaio.

Art. 13

(Appello)

Contro le sentenze emesse in primo grado dal Giudice Conciliatore è ammesso appello al Commissario della Legge.

Il giudizio d'appello è disciplinato negli stessi modi delineati dalla presente legge per il giudizio di primo grado dinanzi al Commissario della Legge.

Modifiche legislative e norme applicative:

Legge 18 febbraio 1998 n.32, Articolo 1:

L'articolo 8 della Legge 17 giugno 1994 n.55 è così modificato:

"Art.8

"In sede contenziosa il Giudice Conciliatore è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a L.50.000.000=.

Il Giudice Conciliatore non è tuttavia competente a conoscere e giudicare e deve quindi dichiarare la propria incompetenza nei seguenti casi:

1. se il titolo su cui è basata l'azione venga impugnato come nullo per vizi intrinseci o per mancanza di forme estrinseche;
2. se la parte neghi o dichiari di non conoscere la scrittura, o la sottoscrizione, od impugna formalmente il documento come falso; in questo caso il Giudice sottoscrive il documento e lo trasmette al Commissario della Legge;
3. se la somma richiesta sia parte o residuo di un'obbligazione eccedente a L.50.000.000= e nasca disputa sull'intera obbligazione;
4. se i capi di domanda dipendano dallo stesso titolo e complessivamente importino una somma superiore a L.50.000.000=;
5. se la causa riguardi una controversia individuale o collettiva di lavoro subordinato o privato;
6. se la causa è relativa allo stato o alla capacità delle persone o è comunque di valore indeterminabile;
7. se la causa è attribuita dalla legge alla competenza di altro Giudice.

Le cause rientranti nella competenza del Giudice Conciliatore non possono essere proposte avanti il Commissario della Legge, sotto pena di nullità per mancanza di competenza; la stessa sanzione di nullità colpisce le cause rientranti nella competenza del Commissario della Legge che siano proposte avanti il Giudice Conciliatore.

L'incompetenza per materia o per valore del Giudice Conciliatore o del Commissario della Legge può essere eccepita dalle parti in limine litis e deve essere rilevata d'ufficio dal Giudice in ogni momento del giudizio di primo grado.

Il Giudice Conciliatore è competente per le procedure di mano regia, qualunque ne sia il valore."

Legge 18 febbraio 1998 n.32, Articolo 2:

Dopo l'articolo 8 della Legge 17 giugno 1994 n.55 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art.8 bis

(Aggiornamento del limite di competenza per valore del Giudice Conciliatore)

Il limite di competenza per valore del Giudice Conciliatore è aggiornato con decreto reggenziale.

Art.8 ter

(Entrata in vigore delle disposizioni sulle cause pendenti)

Le procedure di Mano Regia e le cause pendenti avanti al Commissario della Legge e rientranti nella competenza del Giudice Conciliatore, che non siano ancora state poste in *pro servato*, possono essere rimesse al Conciliatore medesimo con decreto del Commissario della Legge."

Legge 18 febbraio 1998 n.32, Articolo 3, secondo comma:

L'articolo 13, primo comma della Legge 17 giugno 1994 n.55, è così modificato:

"Contro le sentenze emesse in primo grado dal Giudice Conciliatore è ammesso l'appello avanti al Commissario della Legge soltanto per le cause relative ai soli beni mobili di valore non superiore a L.25.000.000=.



CAPO III

DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 14

(Termine per l'insinuazione dei crediti)

Il termine per il deposito in Cancelleria delle insinuazioni dei crediti nella massa passiva delle procedure concorsuali, di cui agli artt. 4 e 11 della Legge 15 Novembre 1917 n. 17, è elevato a 90 giorni.

Il Commissario della Legge, in considerazione del numero rilevante dei creditori, della loro lontananza dal territorio della Repubblica o della mancanza o irregolarità delle scritture contabili del debitore, può stabilire con decreto motivato, su istanza del curatore o procuratore o di uno o più creditori, che il termine sia congruamente prorogato.

CAPO IV

DELL'ESECUZIONE

Art. 15

(Competenza)

Giudice dell'Esecuzione è lo stesso organo giudiziario che ha emesso la sentenza di primo grado, ovvero il Commissario della Legge e il [Giudice Conciliatore]⁹ per le sentenze rispettivamente emesse, ai sensi della legge suddetta .

Le sentenze nelle cause relative ai soli beni mobili di valore superiore a L.25.000.000= sono appellabili avanti al Giudice delle Appellazioni Civili."

Legge 28 ottobre 2005 n.145:

Art.3

(Appello contro le sentenze del Giudice Conciliatore)

1. Le sentenze del Giudice Conciliatore sono appellabili avanti al Giudice d'Appello.
2. L'istruttoria è affidata ad un Giudice Conciliatore diverso da quello che ha emesso la sentenza impugnata.
3. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 3 della Legge 17 giugno 1994 n. 55.

Art.4

(Competenza del Giudice Conciliatore)

1. La competenza per valore del Giudice Conciliatore è determinata in Euro 50.000,00.
2. Per la determinazione del valore della causa non si tiene conto della richiesta generica di risarcimento danni, quando il valore dell'obbligazione risultante dal titolo su cui si fonda la richiesta principale è compreso nella competenza del Giudice Conciliatore.

Art.5

(Norme transitorie e di coordinamento)

1. Le cause pendenti avanti al Commissario della Legge e rientranti nella competenza del Giudice Conciliatore anche se poste in *pro servato* possono essere rimesse al Giudice Conciliatore con decreto del Commissario della Legge.
2. Il Giudice d'Appello è competente a conoscere e decidere tutti gli appelli avverso le sentenze del Giudice Conciliatore pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, ancorché promossi avanti al Commissario della Legge, anche se posti da questi in *pro servato*. A tal fine, il Commissario della Legge rimetterà gli atti al Giudice Conciliatore per l'espletamento delle funzioni istruttorie ovvero per la trasmissione degli stessi al Giudice d'Appello per la decisione.

Legge qualificata 16 settembre 2011 n. 2, Articolo 10: Vedere nota n. 1.

⁹ Vedere nota n. 1.



L'esecuzione comprende in entrambi i casi sia l'esecuzione mobiliare che quella immobiliare.¹⁰

Art. 15 bis
(Formazione del fascicolo dell'esecuzione)

La procedura di esecuzione inizia con l'istanza di estrazione del mandato esecutivo, corredata dal titolo su cui essa si fonda o di una sua copia conforme.

Il Cancelliere, non appena ricevuta l'istanza di cui al comma che precede, provvede a formare il fascicolo dell'esecuzione e ad annotare gli estremi della procedura nell'apposito registro di Cancelleria.¹¹

¹⁰ **Testo originario (Legge n. 55/1994):**

Giudice dell'Esecuzione è lo stesso organo giudiziario che ha emesso la sentenza di primo grado.

Modifiche legislative:

Legge 24 febbraio 2000 n.21, Articolo 3:

L'articolo 15 della Legge 17 giugno 1994 n.55 viene così sostituito:

"Giudice dell'Esecuzione è lo stesso organo giudiziario che ha emesso la sentenza di primo grado, ovvero il Commissario della Legge e il Giudice Conciliatore per le sentenze rispettivamente emesse, ai sensi della legge suddetta.

L'esecuzione comprende in entrambi i casi sia l'esecuzione mobiliare che quella immobiliare".

¹¹ **Testo originario (Legge n.59/2002), Articolo 4:**

Dopo l'articolo 15 della Legge 17 giugno 1994 n. 55, così come modificato con Legge 24 febbraio 2000 n. 21, sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art.15 bis

(Formazione del fascicolo dell'esecuzione)

La procedura di esecuzione inizia con l'istanza di estrazione del mandato esecutivo, corredata del titolo su cui essa si fonda o di una sua copia conforme.

Il Cancelliere, non appena ricevuta l'istanza di cui al comma che precede, provvede a formare il fascicolo dell'esecuzione e ad annotare gli estremi della procedura nell'apposito registro di Cancelleria.

Art.15 ter

(Titoli esecutivi)

L'azione esecutiva di cui alla Rubrica IX[^] del Libro II^o delle Leges Statutae, oltre che in forza di una sentenza o provvedimento al quale la legge espressamente attribuisce efficacia esecutiva, ha luogo anche in forza dei titoli esecutivi di seguito indicati, purché relativi a crediti certi, liquidi ed esigibili:

- 1) le cambiali e gli assegni protestati;
- 2) gli atti pubblici di notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni in essi contenute, consistenti nella corresponsione di somme di denaro esattamente quantificate.

Art.15 quater

(Formula esecutiva)

I titoli di cui all'articolo che precede, ai fini dell'esercizio dell'azione esecutiva, debbono essere muniti della formula esecutiva.

Il protesto elevato da un notaio per le cambiali e gli assegni costituisce formula esecutiva.

Per l'esercizio dell'azione esecutiva, ad eccezione delle cambiali o assegni protestati, il creditore deve essere munito di una copia conforme del titolo rilasciatagli dal Cancelliere del Tribunale, dal notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato, munita della seguente formula esecutiva:

"Repubblica di San Marino.

A norma delle vigenti disposizioni di legge comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti secondo le leggi del luogo di mettere in esecuzione il presente titolo, al Procuratore del Fisco e Pubblico Ministero di dare assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti".

Art.15 quinquies

(Copie conformi del titolo)

Il rilascio di copia conforme munita di formula esecutiva può essere fatto solamente alla parte in



Art. 15 ter
(Titoli esecutivi)

L'azione esecutiva di cui alla Rubrica IX[^] del Libro II^o delle Leges Statutae, oltre che in forza di una sentenza o provvedimento al quale la legge espressamente attribuisce efficacia esecutiva, ha luogo anche in forza dei titoli esecutivi di seguito indicati, purché relativi a crediti certi, liquidi ed esigibili:

- 1) le cambiali e gli assegni protestati;
- 2) gli atti pubblici di notaio o di altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, relativamente alle obbligazioni in essi contenute, consistenti nella corresponsione di somme di denaro esattamente quantificate.¹²

Art. 15 quater
(Formula esecutiva)

I titoli di cui all'articolo che precede, ai fini dell'esercizio dell'azione esecutiva, debbono essere muniti della formula esecutiva.

Il protesto elevato da un notaio per le cambiali e gli assegni costituisce formula esecutiva.

Per l'esercizio dell'azione esecutiva, ad eccezione delle cambiali o assegni protestati, il creditore deve essere munito di una copia conforme del titolo rilasciatagli dal Cancelliere del Tribunale, dal notaio o da un pubblico ufficiale autorizzato, munita della seguente formula esecutiva:

"Repubblica di San Marino.

*A norma delle vigenti disposizioni di legge comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti secondo le leggi del luogo di mettere in esecuzione il presente titolo, al Procuratore del Fisco e Pubblico Ministero di dare assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti".*¹³

Art. 15 quinquies
(Copie conformi del titolo)

favore della quale deve essere eseguita l'obbligazione o a suoi aventi causa. Nella certificazione di conformità il notaio o pubblico ufficiale deve indicare le generalità della persona fisica o giuridica cui la copia è rilasciata.

Normalmente può essere rilasciata una sola copia munita di formula esecutiva.

Il rilascio di altre copie del titolo munite di formula esecutiva può essere richiesto al Dirigente del Tribunale Commissariale di San Marino con istanza motivata.

Il Dirigente decide con decreto motivato.

Il rilascio di ciascuna copia munita di formula esecutiva deve essere annotato dal notaio o pubblico ufficiale sull'originale da cui essa è stata tratta, con indicazione della persona cui è stata rilasciata e della data di rilascio. "

¹² Vedere nota precedente.

¹³ Vedere nota n. 11.



Il rilascio di copia conforme munita di formula esecutiva può essere fatto solamente alla parte in favore della quale deve essere eseguita l'obbligazione o a suoi aventi causa. Nella certificazione di conformità il notaio o pubblico ufficiale deve indicare le generalità della persona fisica o giuridica cui la copia è rilasciata.

Normalmente può essere rilasciata una sola copia munita di formula esecutiva.

Il rilascio di altre copie del titolo munite di formula esecutiva può essere richiesto al Dirigente del Tribunale Commissariale di San Marino con istanza motivata.

Il Dirigente decide con decreto motivato.

Il rilascio di ciascuna copia munita di formula esecutiva deve essere annotato dal notaio o pubblico ufficiale sull'originale da cui essa è stata tratta, con indicazione della persona cui è stata rilasciata e della data di rilascio.¹⁴

Sezione I[^]

Dell'esecuzione reale

Art. 16

(Mezzi dell'esecuzione reale)

L'esecuzione si attua a mezzo del pignoramento di beni mobili ed immobili e di diritti patrimoniali del debitore.

Art. 17

(Impignorabilità)

Non possono essere pignorati:

1. gli strumenti strettamente necessari all'esercizio dell'arte o professione del debitore;
2. gli attrezzi assolutamente necessari all'agricoltura;
3. letti necessari, e le vesti di necessario uso del debitore e della sua famiglia;
4. gli assegni ed i crediti alimentari;
5. le armi e le divise militari delle persone iscritte alla milizia ed agli altri corpi militari della Repubblica;
6. ogni altro bene di cui la legge sancisca espressamente l'impignorabilità.

Art. 18

(Autorizzazione del pignoramento)

Trascorso il termine di 3 giorni dalla notifica del precetto, il Giudice, su istanza di parte, autorizza il pignoramento, affidando all'Ufficio Cursorile l'esecuzione dello stesso, la nomina del Custode e una prima stima dei beni

¹⁴ Vedere nota n. 11.



oggetto del pignoramento; il Giudice tuttavia può provvedere direttamente alla nomina del custode affidando a quest'ultimo la stima dei beni da pignorare.

Il decreto di autorizzazione è notificato al detentore dei beni da pignorare, contestualmente all'esecuzione del pignoramento.

Le eventuali spese di asporto e custodia dei beni oggetto di pignoramento sono a carico del debitore esecutato ma devono essere anticipate dal creditore procedente.

Art. 19 (Opposizioni)

Le opposizioni in fase esecutiva debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di tre giorni correnti dalla data di notifica del precetto o dal compimento dell'atto successivo contro il quale l'opposizione é rivolta.

Il terzo che vanta diritti sui beni pignorati può proporre opposizione in ogni momento della procedura, purché prima della vendita o dell'assegnazione dei beni.

L'atto col quale si propone l'opposizione deve contenere, a pena di inammissibilità, precisa indicazione dei motivi dell'opposizione e degli eventuali mezzi di prova.

Il Giudice dell'esecuzione dopo aver provveduto nel più breve tempo all'assunzione dei mezzi di prova, assegna al creditore un termine di cinque giorni correnti per eventuali controdeduzioni e controprove e quindi decide sull'opposizione con decreto inappellabile entro i 15 giorni correnti successivi al deposito delle controdeduzioni o all'assunzione dei mezzi di controprova.¹⁵

¹⁵ **Testo originario (Legge n. 55/1994):**

Le opposizioni in fase esecutiva non sospendono il processo di esecuzione.

Tuttavia, in caso di opposizione, il Giudice, sentite le parti, può sospendere il processo imponendo se del caso una cauzione.

Il processo è riassunto su istanza del creditore procedente ad avvenuta definizione della opposizione.

Modifiche legislative:

Legge 30 aprile 2002 n.59, Articolo 5:

L'articolo 19 della Legge 17 giugno 1994 n. 55 é abrogato e sostituito dai seguenti articoli:

"Art.19

(Opposizioni)

Le opposizioni in fase esecutiva debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di tre giorni correnti dalla data di notifica del precetto o dal compimento dell'atto successivo contro il quale l'opposizione é rivolta.

Il terzo che vanta diritti sui beni pignorati può proporre opposizione in ogni momento della procedura, purché prima della vendita o dell'assegnazione dei beni.

L'atto col quale si propone l'opposizione deve contenere, a pena di inammissibilità, precisa indicazione dei motivi dell'opposizione e degli eventuali mezzi di prova.

Il giudice dell'esecuzione dopo aver provveduto nel più breve tempo all'assunzione dei mezzi di prova, assegna al creditore un termine di cinque giorni correnti per eventuali controdeduzioni e controprove e quindi decide sull'opposizione con decreto inappellabile entro i 15 giorni correnti successivi al deposito delle controdeduzioni o all'assunzione dei mezzi di controprova.

Art.19 bis

(Sospensione del processo di esecuzione)

L'opposizione in fase esecutiva normalmente non sospende il processo di esecuzione.

Tuttavia, il Giudice, dopo aver valutato i motivi invocati e le prove addotte a sostegno dell'opposizione e dopo aver sentito le parti, può sospendere il processo solamente nei seguenti casi:



Art. 19 bis

(Sospensione del processo di esecuzione)

L'opposizione in fase esecutiva normalmente non sospende il processo di esecuzione. Tuttavia, il Giudice, dopo aver valutato i motivi invocati e le prove addotte a sostegno dell'opposizione e dopo aver sentito le parti, può sospendere il processo solamente nei seguenti casi:

- a) quando si procede per l'esecuzione di obbligazioni portate da cambiali o da assegni, se vi sono fondati indizi di sussistenza dei motivi di opposizione di cui all'articolo 7 del Codice Cambiario 6 febbraio 1882;
- b) quando si procede per l'esecuzione di obbligazioni portate da atti pubblici, se i motivi invocati dall'opponente appaiono fondati e pertinenti e le prove addotte decisive e verosimili.

Quando si procede per l'esecuzione di una sentenza, l'opposizione non sospende il processo a meno che, da prove scritte, non emerga il fondato sospetto che l'esecuzione possa arrecare un danno ingiusto ed irreparabile all'esecutato.¹⁶

Art. 20

(Termini per l'esecuzione del pignoramento)

Il Cursore provvede ad eseguire il pignoramento entro i 10 giorni successivi alla data del decreto di autorizzazione o entro il più breve termine stabilito dal Giudice.

Qualora il Cursore non possa ottemperare alla esecuzione del pignoramento nel termine indicato, il Giudice, su istanza dello stesso Cursore, può concedere una proroga per comprovati motivi.

Art. 21

(Esecuzione del pignoramento)

Il pignoramento è eseguito dal Cursore il quale redige apposito processo verbale.

Il Cursore nell'esecuzione del pignoramento può richiedere l'assistenza della Forza Pubblica qualora ciò si renda necessario per eseguire accessi o ispezioni o per vincere la resistenza di persone.

Nel processo verbale viene indicata anche la valutazione di stima sommaria fatta contestualmente dallo stesso Cursore o dal Custode.

- a) quando si procede per l'esecuzione di obbligazioni portate da cambiali o da assegni, se vi sono fondati indizi di sussistenza dei motivi di opposizione di cui all'articolo 7 del Codice Cambiario 6 febbraio 1882;

- b) quando si procede per l'esecuzione di obbligazioni portate da atti pubblici, se i motivi invocati dall'opponente appaiono fondati e pertinenti e le prove addotte decisive e verosimili.

Quando si procede per l'esecuzione di una sentenza, l'opposizione non sospende il processo a meno che, da prove scritte, non emerga il fondato sospetto che l'esecuzione possa arrecare un danno ingiusto ed irreparabile all'esecutato."

¹⁶ Vedere nota precedente.



Il Cursore rende noto al debitore che il Giudice gli assegnerà il termine a riluere per liberare i beni, previo pagamento del debito e delle spese da effettuarsi nella Cancelleria del Tribunale.

Il processo verbale è sottoscritto in calce da tutti i presenti.

Art. 22

(Deposito di valori)

Eseguito il pignoramento il Cursore provvede a consegnare al Cancelliere del Tribunale il denaro, i titoli di credito e gli oggetti preziosi rinvenuti, asportati all'atto del pignoramento.

Il denaro deve essere depositato dal Cancelliere nelle forme dei depositi giudiziari mentre per la custodia dei titoli e degli oggetti preziosi il Giudice disporrà con suo decreto.

Art. 23

(Termine a riluere)

Dopo l'esecuzione del pignoramento, il Giudice, su istanza della parte più diligente, assegna al debitore il termine a riluere, che è stabilito in 10 giorni correnti, per la liberazione di beni mobili, e in 30 giorni correnti, per la liberazione di beni immobili.

Art. 24

(Termine per l'opposizione alla stima)

Nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine a riluere il debitore può fare opposizione alla stima fatta dal Cursore o dal Custode.

Analoga opposizione può essere fatta entro lo stesso termine dal creditore precedente.

Contestualmente all'opposizione le parti devono indicare il nome del perito di cui eventualmente intendono avvalersi, il quale ha 3 giorni di tempo, a pena di decadenza, per accettare la nomina presentandosi in Cancelleria.

Art. 25

(Decisione sull'opposizione alla stima)

Sull'opposizione il Giudice nei 5 giorni successivi assegna ad entrambe le parti un termine perentorio di 10 giorni per presentare in atti la propria stima dei beni.

Autorizza inoltre le parti ed i loro periti a prendere visione dei beni nel luogo della loro custodia.

Copia del decreto viene notificato d'ufficio al Custode ed alle parti in causa. Decorso il termine concesso ad entrambe le parti ai sensi dell'articolo precedente, entro 5 giorni il Giudice, previa eventuale consultazione di un proprio perito, decide con decreto non soggetto ad impugnazione il valore dei beni pignorati e stabilisce il prezzo di vendita nonché il giorno, l'ora, il luogo ed ogni altra modalità della vendita medesima.

Art. 26



(Vendita dei beni pignorati)

Qualora nel termine indicato all'art. 24 non vi sia stata opposizione, ovvero sia intervenuta decisione sul valore dei beni pignorati ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 25, ultimo comma, il Giudice, su istanza del creditore procedente, emette decreto di vendita dei beni pignorati al prezzo di stima fatto dal Custode o, eventualmente, a quello risultante dalla decisione adottata sull'opposizione alla stima, determinando le modalità della vendita medesima.

La vendita di beni immobili deve comunque essere fatta a mezzo di pubblica asta col sistema delle tre candele.

La vendita di beni mobili è fatta preferibilmente a mezzo di asta pubblica, ma anche con sistemi diversi da quello delle tre candele.

Tuttavia, nel decreto di vendita, il Giudice, dandone adeguata motivazione, può anche stabilire che la vendita di beni mobili avvenga con mezzi diversi da quello dell'asta pubblica; in tal caso il decreto deve determinare esattamente le condizioni e le modalità della vendita.

In ogni caso il decreto viene notificato d'ufficio al Custode, al creditore procedente e al debitore e portato a conoscenza dei terzi nei modi consueti.

La Cancelleria, entro i 15 giorni successivi all'emissione del decreto di vendita, redige e provvede a far affiggere in tutti i Castelli ed eventualmente anche nei limitrofi Comuni italiani, pubblico manifesto dal quale risultino chiaramente la data, l'ora ed il luogo in cui la vendita sarà effettuata, il tipo, la qualità e la quantità dei beni da vendere ed ogni altra condizione o modalità risultante dal decreto di vendita.

Ove sia stato disposto nel decreto di vendita, la Cancelleria provvede a far pubblicare su uno o più giornali apposito annuncio nel quale debbono essere chiaramente indicati gli elementi di cui al comma precedente.

Dopo la conclusione delle operazioni di ciascuna vendita, il creditore procedente può rilevare, al prezzo di stima, tutti o parte dei beni che siano rimasti invenduti, depositando in Cancelleria la somma necessaria per il pagamento.

Nelle cause di competenza del [Giudice Conciliatore]¹⁷, qualora i beni pignorati siano di modico valore il Giudice può, sentita la parte escussa, disporre direttamente l'assegnazione dei beni al creditore, senza l'obbligo di previo esperimento di procedure di vendita dei beni medesimi.

Art. 27

(Esecuzioni a seguito di procedure di mano regia)

Le norme della presente sezione trovano applicazione anche qualora l'esecuzione reale avvenga per la riscossione di crediti di cui alla Legge 30 Agosto 1873.

Sezione II

¹⁷ Vedere nota n. 1.



Dell'esecuzione forzata di obblighi

Art. 28

(Esecuzione di obblighi)

All'esecuzione di obblighi consistenti nel compiere o nel non compiere determinati atti giuridici, salvo quanto previsto nelle norme che seguono, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative all'esecuzione mobiliare o immobiliare.

Il precetto deve indicare chiaramente l'obbligo risultante dal titolo esecutivo ed il termine entro il quale esso deve essere eseguito.

Trascorso il termine assegnato nel precetto senza che il precettato abbia provveduto ad adempiere l'obbligo, il Giudice, su istanza di parte, stabilisce, con decreto, tempo, luogo, mezzi ed ogni altra modalità dell'esecuzione.

Su istanza di parte, il Cursore ed eventualmente la persona incaricata dal Giudice provvedono materialmente all'esecuzione secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma precedente, facendo risultare lo svolgimento delle operazioni da apposito processo verbale.

In caso di necessità, ove occorra per dar corso all'esecuzione, il Curatore o la persona incaricata dal Giudice possono richiedere l'assistenza della Forza Pubblica.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SUL PROCESSO PENALE

Art. 29

(Ferie giudiziarie e computo dei termini)

I processi penali osservano un periodo di ferie giudiziarie, che è fissato nei mesi di Luglio e Agosto di ciascun anno, durante il quale il decorso dei termini processuali è sospeso.

Tutti i termini posti per il compimento di atti, sia dei Giudici che delle parti o dei loro Avvocati, anche nel caso che si tratti di atti da compiere o da depositare in Cancelleria, ove vengano a scadenza in periodo di ferie giudiziarie, sono quindi prorogati al primo giorno successivo alla conclusione delle ferie.

Tuttavia nel caso che un processo presenti caratteri di urgenza e in ogni caso quando si tratti di decidere sulla libertà provvisoria, il Giudice dispone che il processo prosegua anche durante il periodo di ferie giudiziarie.

I termini di prescrizione del reato rimangono comunque sempre sospesi durante le ferie giudiziarie.

Art. 30

La lettera b dell'art. 229 comma 1 del Codice di Procedura Penale, quale riformato dell'art. 21 della Legge 2 Febbraio 1994 n. 9, è abrogato.

Sono validi gli atti frattanto compiuti in difformità della lettera b richiamata nel precedente comma, durante il periodo di vigenza della Legge 2 Febbraio 1994 n.9.



TITOLO III

NORME DI COORDINAMENTO

Art. 31

(Entrata in vigore delle disposizioni sul processo civile)

Le norme contenute nel Titolo I della presente legge entrano in vigore il 1° settembre 1994 e si applicano:

- a. a tutte le cause civili il cui atto introduttivo sia depositato in Cancelleria a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- b. a tutte le procedure concorsuali nelle quali non sia stato ancora emesso il decreto che assegna ai creditori il termine per il deposito delle insinuazioni;
- c. a tutte le procedure di esecuzione che siano iniziate a decorrere da tale data.

Con decorrenza dall'entrata in vigore di cui al comma precedente si applicano tuttavia anche alle cause pendenti già assoggettate alla Legge del 19 Gennaio 1989 n.5, con effetto sul loro prosieguo, le seguenti disposizioni:

- art. 2, principio, e successivi punti 1.0, 2.0, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 3.0, 3.1, 4.0, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.1, 13.0, 13.1, 14.0, 14.1, 14.2, 14.3.

Le disposizioni contenute nell'art. 2, punti 12.0, 12.1, con decorrenza dall'entrata in vigore di cui al primo comma, si applicano a tutte le cause pendenti, per le quali non sia stata pronunciata sentenza che dichiara la perenzione di istanza.

Art. 32

(Entrata in vigore delle disposizioni sul processo penale)

Le disposizioni contenute nel Titolo II, ad eccezione dell'articolo 30 che entra in vigore immediatamente, entrano in vigore il 1° settembre 1994 e si applicano a tutti i processi penali iscritti a repertorio dopo tale data.¹⁸

Art. 33

¹⁸ **Testo originario (Legge n. 55/1994):**

Le disposizioni contenute nel Titolo II, ad eccezione dell'art. 30 che entra in vigore immediatamente, entrano in vigore il 1° settembre 1994 e si applicano a tutti i processi penali iscritti a repertorio dopo tale data e, con effetto sul loro prosieguo, a quelli che a tale data sono pendenti.

Modifiche legislative:

Legge 26 novembre 1997 n. 141, Articolo 1:

L'articolo 32 della Legge 17 giugno 1994 n.55 è così modificato:

"Art.32

(Entrata in vigore delle disposizioni sul processo penale)

Le disposizioni contenute nel Titolo II, ad eccezione dell'articolo 30 che entra in vigore immediatamente, entrano in vigore il 1° settembre 1994 e si applicano a tutti i processi penali iscritti a repertorio dopo tale data."



(Abrogazioni)

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme che si trovino in contrasto con essa, fra le quali, in particolare:

- la Legge 10 Dicembre 1884;
- gli artt. 11 e 12 della Legge 30 Dicembre 1884;
- la Legge 6 Luglio 1984 n.64;
- la Legge 19 Gennaio 1989 n.5;
- la Legge 30 Ottobre 1989 n.110.

Rimangono pertanto in vigore tutte le norme processuali non contrastanti con la presente legge, sia quelle di fonte legislativa che consuetudinaria, nonché quelle di diritto comune.

Le disposizioni della Legge 19 Gennaio 1989, n. 5, se non sostituite dalle disposizioni della presente legge ai sensi di quanto previsto nel secondo e terzo comma dell'art. 31, continueranno tuttavia a rimanere in vigore per tutte le cause già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla conclusione e per tutta la durata del grado o della fase di giudizio in corso.



ALTRE NORME

LEGGE 11 febbraio 1983, n. 15

Riforma del sistema pensionistico

Art. 66

Incedibilità insequestrabilità e impignorabilità delle prestazioni

Le pensioni e le indennità spettanti a norma della presente legge non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili.

L'Istituto, salvo opposizione dell'interessato espressa per iscritto, ha diritto di trattenere sulle pensioni di cui al precedente comma le somme ad esso dovute in ragione non superiore al terzo di ogni singola rata da corrispondere mensilmente. La disposizione del presente comma si applica anche alle pensioni di reversibilità o indirette pertinenti a pensionati o ad assicurati che risultino debitori dell'Istituto al momento della morte.

In caso di opposizione al recupero dei propri crediti l'Istituto deve essere autorizzato alla ritenuta in forza di apposito provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.



LEGGE 29 novembre 1991 n. 149

Norme circa la Cooperazione e gli Enti Cooperativi

Art. 11

Vincoli sulle quote

Le quote della società cooperativa non possono essere sottoposte a pignoramento, nè a sequestro, non possono essere date in pegno, nè costituite a garanzia in qualunque altra forma e non possono essere gravate da usufrutto, nè da altri diritti di godimento.



LEGGE 24 febbraio 2000 n. 21

LEGGE IN MATERIA DI PROCEDURA CIVILE

Art.1

(Notifica d'ufficio dei decreti emessi in corso di causa)

La Legge 22 gennaio 1998 n.8 è abrogata.

L'articolo 2, punto 6.0, della Legge 17 giugno 1994 n.55, è così modificato:

"- 6.0 - Tutti i decreti emessi dal giudice in corso di causa sono notificati d'ufficio, così come gli atti di parte di cui il giudice ordini la notifica. La notifica tuttavia non è effettuata a coloro che abbiano dichiarato di aver preso conoscenza del decreto o dell'atto di parte".

Art.2

(Interpretazione autentica in materia di termini di gravame)

I principi ed i termini stabiliti in materia di gravame dall'articolo 1 della Legge 17 maggio 1984 n.49, hanno efficacia generale e debbono quindi intendersi applicabili anche nelle procedure concorsuali di cui alla Legge 15 novembre 1917 n.17.



LEGGE 30 aprile 2002 n.59

Disposizioni varie in materia di procedura civile, penale e amministrativa

Art.3

(Interpretazioni autentiche)

Le disposizioni di cui all'articolo 2, punto 11.0 e all'articolo 29, secondo comma, della Legge 17 giugno 1994 n. 55 hanno piena validità anche per i termini stabiliti per l'appello, per la terza istanza, per la restitutio in integrum, per la querela nullitatis e per ogni altro termine di diritto processuale civile e penale, i quali quindi, ancorché definiti "fatali" secondo il diritto comune, ove vengano a scadenza in giorni feriali o in periodi di ferie giudiziarie, sono prorogati di diritto al giorno giuridico immediatamente successivo.

Nel caso che durante il giorno giuridico di scadenza del termine, individuato ai sensi di quanto previsto nel comma che precede, la Cancelleria o comunque l'ufficio presso il quale l'atto deve essere compiuto o depositato siano chiusi, a causa di qualsiasi motivo, per l'intero orario d'ufficio o per parte di esso, il termine si intende prorogato di diritto al giorno giuridico immediatamente successivo.

L'udienza di contestazione della lite di cui all'articolo 2, punto 12.0, della Legge 17 giugno 1994 n. 55 é quella in cui le parti si sono costituite o avrebbero dovuto costituirsi in giudizio in quanto ritualmente citate.

Art.6

(Scadenza dei termini in giorni di chiusura degli uffici)

Tutti i termini posti per il compimento di atti da eseguirsi o depositarsi in uffici pubblici o di enti pubblici, in ogni ramo del diritto e quindi sia in materia civile che penale, in materia amministrativa, ed anche in materia tributaria, se vengano a scadenza in giorno festivo o comunque in un giorno di chiusura dell'ufficio competente a ricevere l'atto o presso il quale esso deve essere eseguito, é prorogato al giorno di apertura dell'ufficio immediatamente successivo.

La disposizione che precede si applica anche ai termini previsti nella Legge n. 68/1989.

Sono comunque fatte salve le disposizioni dettate in materia processuale civile e penale dall'articolo 2, punto 11.0 e dall'articolo 29, secondo comma, della Legge n. 55/1994, così come interpretate in via autentica dall'articolo 3 della presente legge.

In via di interpretazione autentica dell'articolo 1 della Legge 17 maggio 1984 n.49 il termine per l'interposizione dell'appello si applica anche alle riassunzioni del giudizio in caso di annullamento della sentenza.

Art.7

(Norme transitorie)



Per i titoli di cui ai punti 1 e 2 dell'articolo 15 ter introdotto con le disposizioni che precedono nella Legge 17 giugno 1994 n. 55, resta salva la facoltà di procedere giudizialmente con la procedura ordinaria o, se ne ricorrono gli estremi, in base alla procedura prevista dall'articolo 1 della Legge 17 giugno 1994 n. 55.

I processi esecutivi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge proseguono in base alle norme procedurali vigenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.



LEGGE 25 maggio 2004 n.70

SERVIZIO ESATTORIA UNICA

Art. 58

(Beni impignorabili)

Oltre ai beni indicati all'articolo 17 della Legge 17 giugno 1994 n.55 sono assolutamente impignorabili dal Servizio di Esattoria:

- le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
- l'anello nuziale;
- gli apparecchi per il riscaldamento e l'illuminazione, il frigorifero, i fornelli della cucina, le stoviglie, gli utensili di casa e di cucina strettamente necessari al debitore ed alle persone di famiglia con lui conviventi.

Art. 69

(Opposizione di stima e determinazione del prezzo di vendita)

Il debitore o l'Ufficio impositore possono presentare al [Giudice Conciliatore]¹⁹ opposizione alla stima dei beni pignorati effettuata dal Servizio di Esattoria nei modi e nei tempi previsti dell'articolo 24 della Legge 17 giugno 1994 n.55 e successive modifiche.

La decisione sull'opposizione avviene secondo quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 25 della Legge di cui al precedente comma.

Il [Giudice Conciliatore] decide con decreto non soggetto ad impugnazione entro cinque giorni a decorrere dalla scadenza del termine a disposizione delle parti per la presentazione della propria stima dei beni.

Il Servizio di Esattoria procede nell'esecuzione attribuendo ai beni pignorati il valore determinato dal decreto del [Giudice Conciliatore].

In assenza di opposizione il Servizio di Esattoria procede alla vendita dei beni pignorati in osservanza alle disposizioni della presente legge, assumendo quale valore base di partenza per la vendita quello riportato nel verbale di esecuzione.

Il Servizio di Esattoria può procedere alla revisione del valore dei beni rispetto a quanto indicato sul verbale di esecuzione, solo in presenza di listini di borsa o di mercato degli stessi. Della revisione della stima il Servizio di Esattoria è tenuto a dare comunicazione al debitore mediante notifica nei modi previsti dalla presente legge.

Art. 92

(Subentro del Servizio di Esattoria nella procedura di riscossione delle Mano Regie)

¹⁹ Vedere nota n. 1.



A partire dal 1° novembre 2004, tutti i crediti del Settore Pubblico Allargato per i quali è stata inoltrata istanza di Mano Regia e per i quali è stata eseguita la notifica del precetto di cui al terzo comma della Legge 30 agosto 1873, sono riscossi dal Servizio di Esattoria della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Il Servizio di Esattoria procede alla riscossione forzata sui beni del debitore quando, entro tre giorni dalla data di notifica del precetto di cui al precedente comma, non sia intervenuto il pagamento oppure il debitore non dimostri di aver pagato.

La riscossione in via esecutiva avviene secondo le disposizioni contenute nel Titolo III e seguenti della presente legge, fatte salve le disposizioni relative alle rateizzazioni regolate dalla normativa in vigore.

Nei casi in cui la riscossione dei crediti di cui al primo comma sia giunta alla fase dell'eseguito pignoramento, il Servizio di Esattoria prosegue la riscossione del credito secondo le disposizioni della presente legge con facoltà di derogare a quanto disposto dal primo comma dell'articolo 70. Per questi crediti, qualora il Tribunale Unico non abbia notificato il termine a riluere di cui all'articolo 23 della Legge n.55/94, il Servizio di Esattoria notifica, nelle forme della presente legge il termine di cui al precedente articolo 68.

Art. 93

(Particolarità del subentro del Servizio di Esattoria nella riscossione delle Mano Regie)

Fatti salvi i principi generali di cui al precedente articolo 92, le modalità e i tempi coi quali effettuare il passaggio delle procedure di riscossione di Mano Regia, saranno concordati fra l'Esattore, il Tribunale Unico e gli eventuali Uffici impositori competenti, attraverso la definizione di un apposito accordo di gestione del pregresso, da stipularsi entro il mese di giugno 2004.

Il Servizio di Esattoria è comunque esonerato dal prendere in carico procedure aventi le seguenti caratteristiche:

1. procedure giunte alla fase dell'eseguito pignoramento nelle quali i beni risultano privi di alcun valore o si presentano deteriorati o in condizioni tali da renderne non possibile la vendita o l'assegnazione;
2. procedure giunte alla fase dell'eseguito pignoramento nelle quali non è stato possibile venire in possesso dei beni per mancato reperimento degli stessi presso il luogo di deposito indicato nel verbale di esecuzione;
3. procedure giunte alla fase dell'eseguito pignoramento con espropriazione effettuata prima del 31 dicembre 1993.

Dopo il subentro nella gestione del pregresso, al verificarsi di una delle condizioni di cui al secondo comma, il Servizio di Esattoria restituirà la pratica al Tribunale Unico e chiederà l'esonero dal prosieguo dell'azione di riscossione mediante procedura di discarico. A tutti gli effetti il verificarsi delle condizioni di cui sopra equivale al manifestarsi di una delle cause di inesigibilità di cui all'articolo 16.

Per le pratiche di Mano Regia assunte in gestione, in caso di apertura di procedure concorsuali a carico del debitore, il Servizio di Esattoria deve chiedere, sulla base della procedura di Mano Regia attivata, l'ammissione al passivo.



L'avvenuta attivazione della procedura di Mano Regia è equipollente alla iscrizione di privilegio indicata negli articoli 48 e 55 della Legge 16 marzo 1854.

Art. 94

(Gestione transitoria delle Mano Regie)

Con l'entrata in vigore della presente legge, al fine di armonizzare il passaggio dalla riscossione dei tributi con la sommarissima procedura di Mano Regia alla loro esazione a mezzo Ruoli, le funzioni attualmente svolte dall'Avvocatura dello Stato vengono trasferite, sino all'attivazione del Servizio di Esattoria, alla Banca Centrale, che le potrà svolgere mediante impiego del proprio personale anche nei casi di attività di cui al precedente articolo 5 punto 5).

La Banca Centrale inizierà a svolgere le funzioni di cui al precedente comma non prima che tutti i collegamenti informatici necessari allo espletamento delle attività siano correttamente stabiliti.

Art. 95

(Modalità di calcolo degli interessi per la riscossione dei crediti per i quali è stata attivata la procedura di Mano Regia)

Gli interessi per il ritardato pagamento dei crediti dello Stato, di cui al precedente articolo 92, quarto comma, vengono calcolati a partire dalla data di scadenza del pagamento dell'entrata per la quale è stata elevata richiesta di attivazione della procedura di mano regia, sino alla data dell'eseguito pignoramento.

Gli interessi di mora sono calcolati in base al tasso di interesse legale in vigore dal primo giorno di maturazione degli interessi e sue successive modifiche, maggiorato di due punti.²⁰

²⁰ **Testo originario (Legge n.70/2004):**

Gli interessi per il ritardato pagamento dei crediti dello Stato di cui al precedente articolo 92 vengono calcolati a partire dalla data di scadenza del pagamento dell'entrata per la quale è stata elevata richiesta di attivazione della procedura di Mano Regia fino alla data di notifica del precetto di cui al primo comma dell'articolo 92.

Gli interessi di mora sono calcolati in base al tasso di interesse legale in vigore dal primo giorno di maturazione degli interessi e sue successive modifiche, maggiorato di due punti.

Modifiche legislative:

Legge 17 dicembre 2004 n.174, Articolo 8:

Il primo comma dell'articolo 95 della Legge n.70/2004 è così modificato:

"Gli interessi per il ritardato pagamento dei crediti dello Stato, di cui al precedente articolo 92, quarto comma, vengono calcolati a partire dalla data di scadenza del pagamento dell'entrata per la quale è stata elevata richiesta di attivazione della procedura di mano regia, sino alla data dell'eseguito pignoramento."



LEGGE 28 ottobre 2005 n.145

NORME IN MATERIA DI PROCEDURA CIVILE

Art.1

(Pubblicazione delle sentenze civili del Giudice d'Appello)

1. Le sentenze civili depositate dal Giudice d'Appello sono pubblicate dal Commissario della Legge, il quale, a tal fine, fissa apposita udienza.
2. Il termine per la terza istanza decorre dalla data della pubblicazione, se le parti o i loro procuratori sono stati presenti, ovvero dalla notifica della sentenza se assenti.



LEGGE 17 novembre 2005 n.165

LEGGE SULLE IMPRESE E SUI SERVIZI BANCARI, FINANZIARI E ASSICURATIVI

Art. 132

(Diritti dei creditori e degli eredi)

1. Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare e sono da intendersi impignorabili ai sensi dell'articolo 17 della Legge 17 giugno 1994 n.55.
2. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione e alla riduzione delle donazioni.



LEGGE 1° MARZO 2010 N.42

L'ISTITUTO DEL TRUST

Art.48

(Posizione giuridica)

1. Il trust cessa se, non essendovi stati beneficiari in vita al momento dell'istituzione del trust, almeno uno di essi non viene in essere nei successivi trenta anni.
2. L'atto istitutivo può prevedere che uno o più soggetti siano aggiunti o esclusi dalla posizione giuridica di beneficiario, determinando per decisione di chi e in quale forma.
3. L'atto istitutivo può sottoporre la posizione giuridica dei beneficiari a condizione o a termine.
4. L'atto istitutivo può disporre che i diritti spettanti a un beneficiario sul fondo in trust o sul suo reddito:
 - a) non siano né sequestrabili né pignorabili né inclusi nella massa qualora si verifichi un concorso dei suoi creditori ovvero
 - b) durino fino a quando un suo creditore compia un atto di sequestro o pignoramento o il beneficiario divenga soggetto al concorso dei suoi creditori, con la conseguenza che tali diritti vengono allora meno e sorgono diverse posizioni beneficiarie.
5. Coloro i quali ricevono o possono ricevere beni o vantaggi da un trust di scopo non rientrano nella nozione giuridica di beneficiari.



LEGGE 29 LUGLIO 2013 N.100

MODIFICHE AL CODICE PENALE ED AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E DISPOSIZIONI SULLA PROCEDURA CIVILE E IN MATERIA GIUDIZIARIA

Art. 17

1. Alla notificazione degli atti amministrativi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli in materia tributaria nonché quelli che irrogano sanzioni amministrative, provvede l'Ufficio che ha emanato l'atto a mezzo del servizio postale tramite lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento. La disposizione di cui al presente comma si applica agli atti in materia elettorale esclusivamente in relazione alla notificazione dei certificati elettorali.
2. La notificazione si considera avvenuta in caso di giacenza per trenta giorni presso il servizio postale.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 1 della Legge 17 maggio 1984 n.49.
4. In tutte le disposizioni di legge nelle quali, per tali atti, si fa riferimento alla notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario, provvede l'Ufficio competente, ivi comprese le notifiche *ad valvas*, che vengono effettuate mediante affissione all'Albo dell'Ufficio.
5. La notificazione di atti in attuazione della collaborazione internazionale in materia amministrativa avviene ai sensi del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 2 della Legge 17 maggio 1984 n. 49 come sostituito dal seguente articolo 18.



LEGGE 1 LUGLIO 2015 n.102

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDURA E DIRITTO CIVILE E DI PROCEDURA AMMINISTRATIVA

Art. 1

(Modifiche alla disciplina dei termini probatori e della produzione in manica)

1. Dopo l'articolo 2, punto 2.5 della Legge 17 giugno 1994 n.55 e successive modifiche, è aggiunto il seguente periodo: "Tuttavia, qualora il convenuto che abbia utilizzato i termini probatori rinunci ai termini reprobatori, può essere aperto il termine di controprova. Qualora l'attore rinunci ai termini probatori e richieda l'apertura del termine reprobatorio, il convenuto conserva comunque il diritto di rinunciare a tali termini anche dopo l'apertura, purché la rinuncia avvenga nel primo giorno giuridico successivo alla notifica del decreto."

2. Il Commissario della Legge ha facoltà di ordinare l'apertura dell'istruttoria esclusivamente nel caso in cui la produzione in manica del documento risponda ai seguenti requisiti cumulativi:

- a) il documento possa ritenersi decisivo o comunque influente in modo determinante ai fini della controversia;
- b) il documento non sia stato prodotto nei rituali termini di prova per cause non imputabili alla parte.

Art. 4

(Riduzioni da applicarsi sui tariffari professionali in relazione alle perizie d'ufficio)

1. In relazione alle prestazioni professionali effettuate dal perito d'ufficio nel corso dei procedimenti giudiziari, il Congresso di Stato adotta, sentiti gli ordini e collegi professionali, decreto delegato istitutivo di una tabella unica per le prestazioni rese dai periti giudiziari in base al valore della controversia ed alla complessità della stessa.

Art. 7

(Disposizioni sulla perenzione d'istanza)

1. L'istituto del rescritto di sanatoria è soppresso.

2. A parziale modifica di quanto previsto dal Libro II, Rubrica VI delle *Leges Statutae*, la perenzione d'istanza ha effetti solamente processuali e quindi l'azione, ove non sia caduta nel frattempo in prescrizione, può essere riproposta, utilizzando anche le risultanze probatorie validamente assunte nella causa perenta, previo pagamento delle spese processuali della medesima causa dichiarata perenta.

3. Ad integrazione dell'articolo 2, punto 12.0 della Legge n. 55/1994 e successive modifiche, all'elenco dei giorni giuridici che non debbono essere calcolati ai fini della perenzione d'istanza, è aggiunto il seguente:

"- i giorni giuridici successivi all'apertura del termine ad allegare."



Art. 8

(Definizione delle eccezioni relative alla inammissibilità, irricevibilità ed improponibilità del giudizio e alla nullità della citazione)

1. Le eccezioni relative all'inammissibilità, irricevibilità ed improponibilità del giudizio, nonché quelle relative alla nullità della citazione sono decise dal Giudice del relativo grado di competenza con sentenza interlocutoria osservando la medesima procedura prevista per la definizione delle eccezioni *non reservatae* disciplinate dagli Statuti.

Art. 9

(Impugnazione dei decreti e dei provvedimenti interlocutori emessi dal Commissario della Legge in corso di causa)

1. L'impugnazione dei decreti e dei provvedimenti interlocutori passibili di gravame emessi dal Commissario della Legge in corso di causa è ammessa esclusivamente in ordine a questioni di diritto.

2. Ai fini della definizione del gravame di cui al comma 1, il Giudice d'Appello a seguito di fissazione dell'udienza per la costituzione delle parti, e dell'integrazione del contraddittorio mediante l'assegnazione alle parti del termine di trenta giorni per il deposito di memorie, emette la decisione. Gli incumbenti istruttori di cui al presente comma sono effettuati da Commissario della Legge, con funzioni di Giudice Istruttore diverso da quello che ha emesso il decreto o altro provvedimento impugnato.

3. Nel procedimento disciplinato dal presente articolo le parti non possono richiedere l'assunzione di mezzi di prova.

Art. 11

(Prescrizione)

1. Salvi i casi in cui le norme speciali di diritto comune prevedano termini più brevi, i diritti reali si prescrivono con il decorso di vent'anni, i diritti di credito con il decorso di dieci anni. Fermo restando l'imprescrittibilità dei diritti relativi a beni non patrimoniali e a beni patrimoniali non disponibili dello Stato, i termini di prescrizione stabiliti al periodo precedente sono aumentati di dieci anni qualora siano relativi a diritti dello Stato.

2. Il termine decorre dalla data in cui è venuto ad esistenza il fatto o l'atto che ha generato il diritto.

3. La prescrizione si interrompe attraverso la diffida stragiudiziale da farsi per iscritto. Per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione.

4. Il decorso della prescrizione rimane sospeso quando la parte è impossibilitata a fare valere il diritto. Il periodo di durata della causa di sospensione non è calcolato ai fini della prescrizione.

Art. 12

(Recezione dei principi Unidroit nei contratti)

1. Se le parti lo convengano espressamente, i contratti e i rapporti contrattuali intercorrenti fra imprenditori sammarinesi ed imprenditori



stranieri, o tra imprenditori stranieri, sono disciplinati anche dai Principi dei contratti commerciali internazionali elaborati dall'Istituto Internazionale per l'unificazione del diritto privato.

2. Resta salva l'osservanza delle norme inderogabili e delle norme in materia di competenza giurisdizionale e territoriale del giudice sammarinese.

Art. 18

(Disposizioni relative ai certificati rilasciati dal servizio del Casellario Giudiziario)

1. I certificati rilasciati dal servizio del Casellario Giudiziario sono firmati esclusivamente dal Cancelliere o dall'Attuario.

Art. 19

(Entrata in vigore delle disposizioni contenute nella legge)

1. Le disposizioni contenute nel Capo I della presente legge si applicano:

a) alle cause civili in corso con effetto sul prosieguo del processo;
b) a tutte le cause civili il cui atto introduttivo sia depositato in Cancelleria in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.

2. I termini di prescrizione di cui all'articolo 11, comma 1 si applicano ai diritti sorti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, qualora gli stessi non si prescrivano anteriormente sulla base delle previgenti norme. L'abbreviazione dei termini prescrizionali di cui all'articolo 11 comma 1 non si applica alle cause pendenti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Le disposizioni contenute nel Capo IV Sezione II si applicano ai ricorsi amministrativi depositati in Cancelleria in data successiva all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 20

(Testo unico in materia di procedura civile)

1. Il Congresso di Stato con propria delibera approverà un testo unico ufficiale in materia di procedura civile.

2. Il predetto testo non avrà valenza normativa ma sarà esclusivamente finalizzato a consentire agli utenti la fruizione di un testo sistematico ed aggiornato in materia.

Art. 21

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge ed in particolare l'articolo 3, primo comma, numero 5.) della Legge 5 giugno 1923 n.13.